



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

Guida alla legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)

I.	INTRODUZIONE	5
II.	CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	6
1.	Chi è assoggettato alla LPSP?	6
a)	Chi fornisce dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private all'estero (art. 2 cpv. 1 lett. a LPSP)	6
b)	Chi fornisce in Svizzera prestazioni connesse con una prestazione di sicurezza privata fornita all'estero (art. 2 cpv. 1 lett. b LPSP)	6
c)	Chi costituisce, stabilisce, gestisce o dirige in Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all'estero oppure che fornisce in Svizzera o all'estero prestazioni connesse con queste ultime (art. 2 cpv. 1 lett. c LPSP)	6
d)	Chi controlla dalla Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all'estero oppure che fornisce in Svizzera o all'estero prestazioni connesse con queste ultime (art. 2 cpv. 1 lett. d LPSP)	6
2.	Che cosa s'intende con «prestazioni di sicurezza private»?	7
a)	Protezione di persone in un ambiente complesso (art. 4 lett. a n. 1 LPSP)	8
b)	Guardia di beni e immobili in un ambiente complesso (art. 4 lett. a n. 2 LPSP)	8
c)	Servizio d'ordine in caso di manifestazioni (art. 4 lett. a n. 3 LPSP)	8
d)	Controllo, fermo o perquisizione di persone, perquisizione di locali o contenitori, nonché sequestro di oggetti (art. 4 lett. a n. 4 LPSP)	9
e)	Guardia, custodia e trasporto di detenuti, gestione di carceri e assistenza alla gestione di campi per prigionieri di guerra o civili internati (Art. 4 lett. a n. 5 LPSP)	9
f)	Sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 6 LPSP)	10
g)	Gestione e manutenzione di sistemi d'arma (art. 4 lett. a n. 7 LPSP)	16
h)	Consulenza o formazione a personale delle forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 8 LPSP)	17
i)	Attività d'informazione, spionaggio e controspionaggio (art. 4 lett. a n. 9 LPSP)	18
3.	Cosa sono le prestazioni "miste" o "integrate"?	20
a)	Prestazioni miste	20
b)	Prestazioni integrate	21
4.	Che cosa significa «ambiente complesso»?	22
5.	Quando una prestazione è fornita a «forze armate o di sicurezza»?	23
6.	Quando una prestazione è «fornita all'estero»?	24
7.	Quando una prestazione fornita in Svizzera è «connessa» con una prestazione di sicurezza privata fornita all'estero?	24

a)	Che cosa significa «reclutare» e «formare»?	25
b)	Che cosa significa «collocare» e «mettere a disposizione» del personale?	25
8.	Che cosa significa «costituire, stabilire, gestire o dirigere» un'impresa?	26
9.	Che cosa significa «controllare» un'impresa?	26
III.	OBLIGO DI NOTIFICAZIONE E PROCEDURA.....	28
1.	Cosa comprende l'obbligo di notificazione?	28
a)	Fornitura di prestazioni di sicurezza private all'estero (art. 2 cpv. 1 lett. a LPSP)	28
b)	Fornitura di prestazioni «connesse» (art. 2 cpv. 1 lett. b LPSP)	28
c)	Costituire, stabilire, gestire o dirigere un'impresa (art. 2 cpv. 1 lett. c LPSP)	28
d)	Controllare un'impresa (art. 2 cpv. 1 lett. d LPSP)	28
2.	Deroghe all'obbligo di notificazione	29
a)	Deroghe all'obbligo di notificare un'attività in relazione a materiale bellico secondo la LMB o beni secondo la LBDI (art. 8a OPSP)	29
b)	Casi particolari che non rientrano nel regime derogatorio dell'articolo 8a OPSP	32
c)	Deroghe per le organizzazioni internazionali	32
d)	Deroghe per la formazione nell'ambito del diritto internazionale pubblico	32
e)	Deroghe parziali per le prestazioni fornite in Paesi membri dell'UE e dell'AEELS (art. 3 LPSP)	33
3.	Oggetto, momento e competenza	33
a)	Quali documenti devono essere presentati all'autorità competente?	33
b)	In quale momento deve essere inoltrata la notificazione?	35
c)	La notificazione deve essere fatta una volta sola?	35
d)	Qual è l'autorità competente?	36
4.	Procedura di valutazione della notificazione	36
a)	Cosa accade dopo la notificazione da parte dell'impresa?	37
b)	In quali casi l'impresa deve mettere in conto una procedura di esame?	38
c)	Consultazione e decisione del Consiglio federale	38
d)	Quanto dura la procedura di esame?	39
e)	Quali costi deve sostenere l'impresa?	39
f)	In quali casi l'autorità emana un divieto?	39
g)	Un'impresa può opporsi al divieto?	41

IV.	ALTRI OBBLIGHI	42
1.	Adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza.....	42
2.	«Know your customer» (obbligo di diligenza con adeguata verifica della clientela).....	43
3.	Obbligo di collaborare	43
4.	Obbligo di conservazione dei documenti	43
5.	Obblighi in caso di cessione del contratto a terzi (subappalto).....	44
V.	DIVIETI LEGALI	45
1.	Partecipazione diretta a ostilità (art. 8 LPSP).....	45
a)	Cosa s'intende per "ostilità"?	46
b)	Cosa si intende per «partecipazione diretta a ostilità»?	47
2.	Grave violazione dei diritti umani (art. 9 LPSP)	48
a)	Cosa si intende per «grave violazione dei diritti dell'uomo»?.....	49
b)	Quando è doveroso presumere che le prestazioni di sicurezza siano utilizzate per commettere gravi violazioni dei diritti dell'uomo?	49
VI.	ESECUZIONE E DISPOSIZIONI PENALI	51
1.	Misure esecutive della presente legge	51
a)	Competenze di controllo dell'autorità	51
b)	Comminatoria della pena e obbligo di denuncia	51
2.	Infrazioni commesse nell'azienda (art. 25 LPSP)	51
3.	Sanzioni previste in caso di infrazione.....	52
a)	Infrazioni ai divieti legali (art. 21 LPSP)	52
b)	Infrazioni a un divieto dell'autorità (art. 22 LPSP)	52
c)	Infrazioni all'obbligo di notificazione o all'obbligo di astenersi (art. 23 LPSP)	53
d)	Infrazioni all'obbligo di collaborare (art. 24 LPSP)	53
e)	Scioglimento e liquidazione.....	54
	LISTA DELLE BASI LEGALI.....	55
	COLOPHON	57

I. INTRODUZIONE

La legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) è entrata in vigore il 1° settembre 2015 insieme all'ordinanza del 24 giugno 2015 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (OPSP). L'OPSP è stata riveduta nell'autunno del 2020 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Il nuovo testo dell'ordinanza contiene definizioni più chiare dei termini utilizzati nella LPSP, che sono stati armonizzati – dove possibile e opportuno – con quelli della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) e della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI). Lo scopo della revisione era rendere più comprensibile la LPSP per le imprese interessate e allo stesso tempo definirne con maggiore precisione il campo di applicazione. Alcune prestazioni strettamente collegate a un'esportazione ai sensi della LMB o della LBDI sono state esonerate dall'obbligo di notificazione (→ Cap. III.2.a).

La presente guida è rivolta alle imprese e alle persone cui si applicano le disposizioni contenute nei due testi normativi citati.

Nella parte II della guida viene illustrato il campo di applicazione della legge e vengono spiegati i concetti più importanti (definizioni).

La parte III esamina l'obbligo di notificazione e la relativa procedura presso l'autorità competente.

La parte IV spiega gli altri obblighi prescritti dalla legge alle imprese interessate, nello specifico l'obbligo di adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza, l'obbligo di diligenza con adeguata verifica della clientela («know your customer»), l'obbligo di collaborare e di conservare i dati nonché obblighi connessi al subappalto.

La parte V approfondisce in particolare le attività che sono in ogni caso vietate dalla legge, in particolare le prestazioni legate alla partecipazione diretta alle ostilità o che favoriscono gravi violazioni dei diritti umani.

La parte VI infine offre una panoramica delle misure che l'autorità competente può adottare in ordine all'attuazione della LPSP e spiega quali sono le pene associate alle eventuali infrazioni alla legge.

Importante: la guida costituisce solo uno strumento di orientamento generale per le imprese e le persone private interessate e non può sostituire, nei singoli casi, un'accurata consultazione dei testi normativi (legge e ordinanza).

II. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Chi è assoggettato alla LPSP?

La LPSP si applica alle imprese (persone giuridiche e società di persone) con sede in Svizzera e alle persone fisiche, nonché ai loro impiegati, mandatari, esecutori o altri dipendenti aventi il domicilio o la residenza abituale in Svizzera, che svolgono le attività elencate di seguito, ovvero a:

- a) Chi fornisce dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private all'estero (art. 2 cpv. 1 lett. a LPSP)

(→ a) Fornitura di prestazioni di sicurezza private all'estero (art. 2 cpv. 1 lett. a LPSP)

- b) Chi fornisce in Svizzera prestazioni connesse con una prestazione di sicurezza privata fornita all'estero (art. 2 cpv. 1 lett. b LPSP)


(→ b) Fornitura di prestazioni «connesse» (art. 2 cpv. 1 lett. b LPSP)

- c) Chi costituisce, stabilisce, gestisce o dirige in Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all'estero oppure che fornisce in Svizzera o all'estero prestazioni connesse con queste ultime (art. 2 cpv. 1 lett. c LPSP)

(→ c) Costituire, stabilire, gestire o dirigere un'impresa (art. 2 cpv. 1 lett. c LPSP)

- d) Chi controlla dalla Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all'estero oppure che fornisce in Svizzera o all'estero prestazioni connesse con queste ultime (art. 2 cpv. 1 lett. d LPSP)

(→ d) Controllare un'impresa (art. 2 cpv. 1 lett. d LPSP)



2. Che cosa s'intende con «prestazioni di sicurezza private»?

All'articolo 4 lettera a LPSP figura un elenco delle prestazioni di sicurezza private assoggettate all'obbligo di notificazione, ossia che devono essere preventivamente dichiarate. Non si tratta di un elenco esaustivo. Devono essere notificate anche le attività che contengono elementi di più prestazioni di sicurezza elencate all'articolo 4 lettera a (→ II.3.a) Prestazioni miste) o le prestazioni parziali che costituiscono una parte integrante di una prestazione di sicurezza secondo l'articolo 4 lettera a LPSP (→ II.3.b) Prestazioni integrate).

Poiché la notificazione è gratuita e non arreca alcun pregiudizio alle imprese, in caso di dubbio è sempre consigliabile effettuarla. In questo modo un'impresa può garantirsi la necessaria sicurezza dal punto di vista giuridico.

Devono in particolare essere notificate tutte le attività elencate di seguito:

a) Protezione di persone in un ambiente complesso (art. 4 lett. a n. 1 LPSP)

Per «**protezione di persone**» si intende la **garanzia della sicurezza personale** di una o più persone contro attacchi da parte di terzi. Nel campo della protezione di persone rientrano per esempio la protezione di personalità ufficiali o l'accompagnamento del personale delle organizzazioni umanitarie.

Prestazioni di consulenza collegate alla protezione di persone possono anch'esse essere sottoposte all'obbligo di notificazione, nella misura in cui costituiscono una parte integrante del dispositivo di sicurezza operativo (→ b) Prestazioni integrate).

Questa attività deve essere notificata solo se svolta in un ambiente complesso. (→ II.4 Che cosa significa «ambiente complesso»?). Tuttavia, dal momento in cui la protezione di persone è fornita congiuntamente ad altre prestazioni di sicurezza (p. es. perquisizione di persone), l'attività nel suo insieme è considerata un'attività mista assoggettata comunque all'obbligo di notificazione (→ II.3.a) Prestazioni miste).

b) Guardia di beni e immobili in un ambiente complesso (art. 4 lett. a n. 2 LPSP)

Per «**guardia di beni e immobili**» in un ambiente complesso si intende la **garanzia della sicurezza di questi beni** mediante appropriate misure. Questo tipo di prestazione comprende anche lo svolgimento di **trasporti di valori**.

Prestazioni di consulenza collegate alla guardia di beni e immobili possono anch'esse essere sottoposte all'obbligo di notificazione, nella misura in cui costituiscono una parte integrante del dispositivo di sicurezza operativo (→ b) Prestazioni integrate).

Queste prestazioni di sicurezza sono assoggettate all'obbligo di notificazione solo se fornite in un **ambiente complesso** (→ II.4 Che cosa significa «ambiente complesso»?).

Tuttavia, dal momento in cui la guardia di beni e immobili è fornita congiuntamente ad altre prestazioni di sicurezza (p. es. controlli degli accessi, perquisizione di persone), l'attività nel suo insieme è considerata un'attività mista assoggettata comunque all'obbligo di notificazione (→ II.3.a) Prestazioni miste).

c) Servizio d'ordine in caso di manifestazioni (art. 4 lett. a n. 3 LPSP)

Il **servizio d'ordine** secondo la LPSP è centrato sull'**inquadramento** individuale o collettivo di persone durante manifestazioni e assembramenti per garantirne uno svolgimento ordinato e per far sì che le regole e direttive imposte dagli organizzatori siano rispettate e che non si verifichino disordini o incidenti. Si può trattare di eventi sportivi, artistici, culturali, politici o di altro tipo. I compiti consistono per esempio nel regolare i movimenti e i flussi di persone, nel distribuire le persone nei vari spazi a disposizione, nel verificare che le persone siano in possesso di un invito o di un biglietto d'ingresso e nel controllare l'osservanza delle regole di comportamento. Il servizio d'ordine secondo l'articolo 4 lettera a numero 3 LPSP non deve essere notificato se è fornito sul

territorio dei Paesi membri dell'**Unione europea** e dell'**Associazione europea di libero scambio**, tranne che nei due casi specifici indicati di seguito.

Se il servizio d'ordine secondo l'articolo 4 lettera a numero 3 LPSP prevede anche **misure di coercizione** quali il controllo, il fermo o la perquisizione di persone, la perquisizione di locali o contenitori, nonché il sequestro di oggetti secondo l'articolo 4 lettera a numero 4 LPSP, queste devono essere menzionate esplicitamente. In questo caso, la prestazione globale secondo l'articolo 4 lettera a numero 3 LPSP deve essere dichiarata indipendentemente dal luogo in cui è fornita (→ II.3.a) Prestazioni miste).

Le prestazioni relative al servizio d'ordine per le forze armate o di sicurezza (p. es. impieghi in appoggio alle forze di polizia durante manifestazioni) equivalgono a una prestazione di **sostegno operativo** secondo l'articolo 4 lettera a numero 6 LPSP e devono essere notificate come tali e indipendentemente dal luogo in cui sono fornite (→ II.2.f) Sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza).

d) Controllo, fermo o perquisizione di persone, perquisizione di locali o contenitori, nonché sequestro di oggetti (art. 4 lett. a n. 4 LPSP)

Il «**controllo delle persone**» ha normalmente lo scopo di accertarne l'identità.

La «**perquisizione di una persona**» comprende l'esame dei vestiti, della superficie corporea e degli orifizi del corpo al fine di individuare, per esempio, oggetti pericolosi. La «**perquisizione di locali o contenitori**» comprende p. es. il controllo dei bagagliai di automobili e di bagagli di vario tipo.

Con «**fermo di una persona**» si intende qualsiasi azione messa in opera al fine di privare temporaneamente della libertà la persona interessata.

Il «**sequestro**» consiste nel temporaneo ritiro di oggetti di terzi senza l'accordo della persona interessata.

Si tratta generalmente di misure coercitive che possono essere adottate da privati solo con il **consenso della persona interessata** o con **delega delle competenze da parte delle autorità** conformemente a quanto previsto dalla legge. Le citate attività sono sempre assoggettate all'obbligo di notificazione, anche nei casi in cui avvengono al di fuori di un ambiente complesso.

e) Guardia, custodia e trasporto di detenuti, gestione di carceri e assistenza alla gestione di campi per prigionieri di guerra o civili internati (Art. 4 lett. a n. 5 LPSP)

La guardia, la custodia e il trasporto di detenuti e la gestione di carceri sono prestazioni di sicurezza ai sensi della presente legge indipendentemente dalla forma o dalla fase di privazione della libertà e dal luogo, all'estero, in cui la prestazione è fornita. Di norma vi rientrano, oltre alla **gestione di istituti di detenzione** di ogni genere, anche tutte le prestazioni che comprendono la **custodia diretta, il controllo o l'interrogatorio di detenuti**, mentre solitamente sono escluse le prestazioni di assistenza che non hanno una diretta connessione con la privazione della libertà. Tali **prestazioni di assistenza** sono assoggettate all'obbligo di notificazione unicamente se **connesse alla detenzione di prigionieri di guerra, civili internati o altre persone** nell'ambito di un conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi protocolli aggiuntivi (per la definizione di

conflitto armato si vedano gli art. 2 e 3 delle Convenzioni di Ginevra I-IV. Per quanto riguarda la protezione delle persone arrestate in situazioni connesse a conflitti armati si vedano in particolare l'art. 3 delle Convenzioni di Ginevra I-IV, gli art. 45 e 75 del Protocollo aggiuntivo I e gli art. 4 e 5 del Protocollo aggiuntivo II. Le disposizioni particolari relative ai prigionieri di guerra sono fissate nella Convenzione di Ginevra III, quelle relative ai civili internati nella Convenzione di Ginevra IV, art. 41, 78 e 79 seg.).

A complemento del diritto nazionale vigente, in caso di prestazioni connesse alla detenzione di persone devono sempre essere osservate le **disposizioni pertinenti del diritto internazionale (in particolare quelle relative alla tutela dei diritti umani)**. Di conseguenza le regole specifiche del diritto internazionale umanitario a protezione dei prigionieri di guerra, dei civili internati e di altre persone private della libertà in relazione a situazioni di conflitto armato sono vincolanti non solo per le parti in conflitto, ma anche per i fornitori di prestazioni privati agenti su incarico di queste ultime. Il non rispetto di queste regole può avere conseguenze penali in base alle disposizioni del Codice penale (CP) svizzero, indipendentemente dalla LPSP. Si deve soprattutto tenere presente che i campi per prigionieri di guerra e i campi per internati civili devono essere sottoposti all'autorità di un ufficiale o di un funzionario della Potenza protettrice; una delega di questo compito a privati non è ammessa (art. 39 della Convenzione di Ginevra III e art. 99 della Convenzione di Ginevra IV).

Queste attività sono in ogni caso assoggettate all'obbligo di notificazione, anche quando avvengono al di fuori di un ambiente complesso.

f) Sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 6 LPSP)

Definizione di sostegno operativo a forze armate o di sicurezza (art. 1a cpv. 1 OPSP)

Per **sostegno operativo** ai sensi dell'articolo 4 lettera a numero 6 LPSP si intendono le attività esercitate da un'impresa in favore di forze armate o di sicurezza in relazione con i loro compiti principali nel quadro di interventi in corso o pianificati.

Un'attività è esercitata **in favore di forze armate o di sicurezza** se queste sono le beneficiarie della prestazione. Il mandato non deve per forza essere attribuito direttamente dalle forze armate o di sicurezza, può essere anche conferito all'impresa svizzera da un'impresa privata o pubblica che funge da intermediaria. È importante che, in questo contesto, la prestazione vada de facto a beneficio delle forze armate o di sicurezza (→ II.5 Quando una prestazione è fornita a "forze armate o di sicurezza"?).

La **nozione di forze armate o di sicurezza** ai sensi della LPSP è intesa **in senso lato**: si può trattare i.a. di forze armate o di sicurezza di uno Stato, di un'organizzazione internazionale o di gruppi non statali che si considerano un governo o un organo di Stato, o che partecipano a un conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi I e II.

I **compiti principali delle forze armate** consistono nel difendere un Paese e nel tutelare gli interessi nazionali con mezzi militari. Le operazioni sussidiarie, come quelle condotte per esempio dall'Esercito svizzero nel quadro di eventi di rilievo, non ne fanno però parte. I **compiti principali delle forze di sicurezza** consistono nel proteggere la sicurezza, la pace e l'ordine pubblico e nel garantire il rispetto della legge. Tali compiti possono variare a seconda della missione specifica

delle forze di sicurezza o del soggetto da proteggere (p. es. guardie di confine, forze di sicurezza marittime). Affinché un'attività sia considerata di sostegno alle attività operative delle forze armate o di sicurezza deve inoltre essere esercitata **nel quadro di operazioni in corso o previste**. Se un'impresa svolge una formazione che prevede manovre in vista di una missione specifica, anche la formazione è considerata un sostegno operativo.

Definizione di sostegno logistico a forze armate o di sicurezza (art. 1a cpv. 2 OPSP)

Esempi di attività assoggettate all'obbligo di notifica

- ***Un'impresa svizzera aiuta le forze di polizia di una città a contenere le manifestazioni per garantire l'ordine pubblico.***
- ***Un'impresa privata svizzera fornisce personale a forze armate straniere per condurre operazioni di sminamento nel quadro di operazioni militari (p. es. sminamento di una zona frontaliere in vista di un intervento militare).***

Esempio di attività non assoggettata all'obbligo di notifica

- ***Le operazioni di sminamento a fini civili (recupero di terreni coltivabili) non ricadono sotto questo articolo non essendo collegate a un'operazione pianificata delle forze armate e non facendo parte dei loro compiti principali (cosiddetto sminamento umanitario).***

Per **sostegno logistico** ai sensi dell'articolo 4 lettera a numero 6 LPSP si intendono attività **in stretta relazione con i compiti principali** delle forze armate o di sicurezza. Contrariamente alla definizione di sostegno operativo, volutamente ampia, il requisito della **stretta** relazione mira a evitare che ogni prestazione legata ai compiti principali delle forze armate o di sicurezza sia soggetta all'obbligo di notificare l'attività.

Contrariamente al sostegno operativo, quello logistico non include attività direttamente legate alle operazioni delle forze armate o di sicurezza in corso o previste.

Le attività elencate di seguito sono considerate sostegno logistico.

Esempio di attività assoggettata all'obbligo di notifica

- ***Un'azienda svizzera recluta o colloca soldati per un esercito straniero o agenti di polizia per una forza di polizia straniera.***

Esempio di attività non assoggettata all'obbligo di notifica

- ***Tuttavia, se vengono collocati dipendenti che si occupano esclusivamente di compiti amministrativi, come ad esempio di contabilità, non vi è una stretta relazione con i compiti principali delle forze armate o di polizia e tali attività non sono assoggettate all'obbligo di notifica.***

- ***Manutenzione, riparazione o valorizzazione di materiale bellico secondo la LMB o di beni secondo la LBDI (art. 1a cpv. 2 lett. a OPSP)***

Le attività menzionate in questa definizione sono molto simili nel loro contenuto, ma non hanno lo stesso significato: la manutenzione di un bene secondo la LMB o la LBDI comprende la manutenzione, il ripristino delle funzionalità, l'ispezione e la revisione. Vi rientra anche la gestione dei pezzi di ricambio. La riparazione consiste nel riparare i danni esistenti e nuovi. La valorizzazione indica la modifica delle funzioni o delle possibilità di uso di un bene per migliorarne le prestazioni. Tutte queste attività devono essere **in stretta relazione con i compiti principali** delle forze armate o di sicurezza per poter essere considerate sostegno logistico ai sensi dell'articolo 4 lettera a numero 6 LPSP.

Affinché una prestazione sia considerata un sostegno logistico ai sensi dell'art. 1a cpv. 2 lett. a OPSP deve essere effettuata su **beni considerati dalla LBDI o dalla LMB**. La classificazione dei beni di queste due leggi fornisce una valida indicazione sulle prestazioni che hanno una stretta relazione con i compiti principali delle forze armate o di sicurezza.

Gli obblighi di garanzia abituali (cfr. art. 197 seg. CO) non sono considerati prestazioni ai sensi dell'art. 1a cpv. 2 lett. a OPSP. Le prestazioni di installazione di beni non sono soggette all'obbligo di notificazione delle attività conformemente alla LPSP.

Esempi di attività assoggettate all'obbligo di notifica

- *Un tipo di elicottero in versione civile può essere considerato un bene puramente civile che non rientra nel campo di applicazione della legislazione sul controllo delle esportazioni. Tuttavia, se sono presenti specifiche militari, l'elicottero ricade nel campo di applicazione della LBDI o, se porta armamenti, della LMB. In questi due ultimi casi, la riparazione dell'elicottero sarebbe in stretta relazione con i compiti principali delle forze armate o di sicurezza all'estero e sarebbe quindi soggetta all'obbligo di notificazione delle attività.*
- *Un'azienda svizzera assiste un esercito straniero nella manutenzione dei propri carri armati.*

Esempio di un'attività non assoggettata all'obbligo di notifica

- *Un'azienda svizzera assiste un esercito straniero nella manutenzione di veicoli che non sono configurati specificamente per impieghi militari (ad esempio, un fuoristrada civile). In questo caso non vi è una stretta relazione con i compiti principali delle forze armate e l'attività non è quindi soggetta all'obbligo di notifica.*

- **Trasformazione** di beni in materiale bellico secondo la LMB o in beni secondo la LBDI (art. 1a cpv. 2 lett. b OPSP)

La trasformazione ai sensi della lettera b OPSP equivale alla modifica delle funzioni o delle possibilità di uso di beni inizialmente non controllati per convertirli in materiale bellico secondo la LMB o in beni secondo la LBDI, nonché la modifica di beni secondo la LBDI per convertirli in materiale bellico secondo la LMB.

Esempio di un'attività assoggettata all'obbligo di notifica

- **Un'impresa svizzera esporta un aereo civile non assoggettato alla LBDI, che in seguito viene trasformato all'estero per poter essere utilizzato dall'esercito per voli di ricognizione. Con questa dotazione, l'aereo rientrerebbe nel campo di applicazione della LBDI. Questa trasformazione sarebbe considerata sostegno logistico, in quanto effettuata in favore di forze armate o di sicurezza e in stretta relazione con i loro compiti principali.**

- **L'approntamento, la gestione o la manutenzione di *infrastrutture* (art. 1a cpv. 2 lett. c OPSP)**

L'approntamento, la gestione o la manutenzione di infrastrutture rientrano nel campo di applicazione della LPSP (sostegno logistico) se sono **in stretta relazione con i compiti principali** delle forze armate o di sicurezza.

Va tenuto presente che il termine «infrastrutture» designa sia infrastrutture fisiche sia informatiche.

Esempi di attività assoggettate all'obbligo di notifica

- **La costruzione di un sistema di comunicazione militare per le forze armate rientra anch'essa, data la sua stretta relazione con i compiti principali di queste forze, nella definizione di cui sopra, mentre la costruzione di antenne di comunicazione mobile per imprese di comunicazione civili non presenta alcuna relazione con le forze armate o di sicurezza.**
- **Un'impresa sviluppa basi militari mobili per forze armate straniere e le installa all'estero. Una base militare mobile, pensata appositamente per le esigenze delle forze armate, è necessaria per le loro operazioni.**

Esempio di un'attività non assoggettata all'obbligo di notifica

- **Per contro, le prestazioni di un muratore che costruisce i muri di una caserma all'estero non sono in stretta relazione con i compiti principali delle forze armate e non costituiscono quindi sostegno logistico ai sensi della LPSP.**

➤ **Gestione dell'approvvigionamento** (art. 1a cpv. 2 lett. d OPSP)

La gestione dell'approvvigionamento comprende tutte le prestazioni necessarie per garantire le forniture di materiali che hanno una **stretta relazione con i compiti principali** delle forze armate o di sicurezza. Questo include la gestione degli ordini e degli acquisti nonché la consegna, il deposito, la distribuzione o la sostituzione di beni destinati a forze armate o di sicurezza (p. es. armi, munizioni, mezzi di comunicazione, veicoli ecc.).

Esempio di un'attività assoggettata all'obbligo di notifica

- *Allo scopo di garantire l'operatività di un sistema di simulazione di combattimento, un'impresa si fa carico, per le forze armate, della gestione e del deposito dei pezzi di ricambio, dell'organizzazione e della distribuzione del materiale necessario alla simulazione (p. es. giubbotti di simulazione) nonché del controllo del materiale richiesto. Questa attività è in stretta relazione con i compiti principali della forza armata.*

➤ **Trasporto, deposito o trasbordo** di materiale bellico secondo la LMB o di beni militari speciali secondo la LBDI (art. 1a cpv. 2 lett. e OPSP)

Il trasporto, il deposito o il trasbordo di beni secondo la LMB o la LBDI sono prestazioni logistiche fornite **in stretta relazione con i compiti principali** di una forza armata o di sicurezza. Tali prestazioni sono assoggettate a questo articolo solo se i beni interessati sono **materiale bellico** secondo la LMB o **beni militari speciali** secondo la LBDI. La classificazione dei beni di queste due leggi fornisce una valida indicazione delle prestazioni che hanno una stretta relazione con i compiti principali delle forze armate o di sicurezza nel quadro del trasporto, deposito o trasbordo.

Esempi di attività assoggettate all'obbligo di notifica

- *Il trasporto di armi da un deposito a un altro per conto di forze armate o di sicurezza straniere costituisce una prestazione di sostegno logistico poiché l'attività ha una stretta relazione con i compiti principali della forza armata o di sicurezza. Il trasporto di armi verso il fronte sarebbe invece retto dall'articolo 8 LPSP e potrebbe essere vietato, costituendo una partecipazione diretta alle ostilità.*
- *Il trasporto di un IMSI CATCHER per le forze armate non rientra nel campo di applicazione della LPSP in quanto si tratta di un bene a duplice impiego e quindi non di materiale bellico o di un bene militare specifico. Tuttavia, se il bene viene trasportato nel quadro di un'operazione militare, questa prestazione viene considerata supporto operativo.*

- **Trasporto** di personale delle forze armate o di sicurezza (art. 1a cpv. 2 lett. f OPSP)

Anche il trasporto di personale implica prestazioni **in stretta relazione con i compiti principali** delle forze armate o di sicurezza.

Esempio di un'attività assoggettata all'obbligo di notifica

- ***Il caso di una compagnia aerea che trasporta personale delle forze armate su un volo charter nel quadro di un'esercitazione militare rientra – a causa della sua stretta relazione con i compiti principali delle forze armate – nel campo di applicazione della LPSP.***

Esempio di attività non assoggettate all'obbligo di notifica

- ***Per contro, se forze armate straniere prenotano un volo charter in un'agenzia di viaggi svizzera per partecipare a un ballo degli ufficiali, non si ha a che fare con una prestazione secondo la LPSP, poiché il volo in questo caso non ha una stretta relazione con i compiti principali delle forze armate.***
- ***Il trasporto con mezzi di linea (treni, autobus o aerei) non ha una relazione stretta con i compiti principali delle forze armate o di sicurezza e non è dunque soggetto all'obbligo di notificazione.***

g) Gestione e manutenzione di sistemi d'arma (art. 4 lett. a n. 7 LPSP)

Definizione di gestione di sistemi d'arma (art. 1b cpv. 1 OPSP)

L'espressione «**sistema d'arma**» rientra nella definizione di **materiale bellico** contenuta nella LMB. Questo è in linea con la prassi esistente di non creare categorie di beni non conformi alla legislazione in materia di controllo delle esportazioni. La **gestione** di un sistema d'arma consiste nel mettere a disposizione del **personale per il suo utilizzo**. Le prestazioni di cui all'articolo 4 lettera a numero 7 LPSP sono effettuate, analogamente alle prestazioni relative all'articolo 4 lettera a numeri 6 e 8, in favore **delle forze armate e di sicurezza** (art. 1b cpv. 1 OPSP).

Esempio di un'attività assoggettata all'obbligo di notifica

- *Un'impresa svizzera mette a disposizione del personale in favore di forze armate straniere nel quadro del dispiegamento di un sistema di difesa aerea per un'esercitazione combinata dell'artiglieria e dell'aviazione. Si deve trattare di una prestazione fornita nel quadro di esercitazioni, poiché la gestione di sistemi d'arma nell'ambito di operazioni di forze armate o di sicurezza rientrerebbe nel sostegno operativo secondo l'articolo 1a, o potrebbe essere vietata ai sensi dell'articolo 8 LPSP per il fatto di costituire una partecipazione alle ostilità.*

Esempio di un'attività non assoggettata all'obbligo di notifica

- *Per contro, questa disposizione non si applica alla dimostrazione di un sistema d'arma nel contesto di una fiera o in vista di una transazione commerciale (p. es. consulenza di vendita), poiché non è una prestazione per le forze armate o di sicurezza.*

Definizione di «manutenzione di sistemi d'arma» (art. 1b cpv. 2 OPSP)

Per analogia con i commenti del sottocapitolo precedente, il termine «sistema d'armi» corrisponde alla definizione di materiale bellico contenuta nella LMB. Ai sensi dell'articolo 4 lettera a numero 7 LPSP il termine comprende unicamente la manutenzione di sistemi d'arma **in favore di forze armate e di sicurezza**.

Per spiegazioni più dettagliate sulle attività interessate (**manutenzione o riparazione**) si vedano i commenti relativi al sostegno logistico.

Esempio di un'attività assoggettata all'obbligo di notifica

- *Un'impresa svizzera ripara i veicoli blindati e/o armati di forze armate straniere. Si noti che la riparazione di veicoli armati che sono stati usati e danneggiati in un conflitto armato ancora in corso costituirebbe sostegno operativo secondo l'articolo 1a cpv. 1 OPSP o potrebbe essere vietata in applicazione dell'articolo 8 LPSP per il fatto di costituire una partecipazione diretta alle ostilità.*

h) Consulenza o formazione a personale delle forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 8 LPSP)

Definizione di consulenza a personale delle forze armate o di sicurezza (art. 1c cpv. 1 OPSP)

La consulenza a personale di forze armate o di sicurezza secondo l'articolo 4 lettera a numero 8 LPSP comprende la consulenza **tecnica, tattica e strategica**. La consulenza tattica riguarda l'utilizzo di risorse militari o di polizia in situazioni operative, mentre la consulenza strategica mira a elaborare un quadro d'azione di base per raggiungere un obiettivo e a definire i mezzi necessari per riuscirci.

Come per il sostegno logistico, le prestazioni di **consulenza** devono essere **in stretta relazione con i compiti principali** delle forze armate e di sicurezza (*->II.2.f) Sostegno operativo o logistico a forze armate e di sicurezza*).

Esempi di attività assoggettate all'obbligo di notifica

- **Un'azienda che elabora piani per la conversione di aerei civili stazionati all'estero in aerei militari ai sensi della LMB o in aerei ai sensi della LBDI a favore di forze armate straniere fornisce consulenza tecnica.**
- **Un'impresa che consiglia le forze di sicurezza straniere sui modi per localizzare e perseguire i membri di un'organizzazione criminale fornisce consulenza tattica.**
- **Un'impresa che consiglia le forze armate di un Paese straniero sui modi per valutare e scegliere un sistema d'arma che risponda alle loro esigenze fornisce consulenza strategica.**

Se la consulenza a forze armate o di sicurezza straniere è prestata fisicamente in Svizzera, la prestazione è comunque considerata come effettuata all'estero, poiché è lì che si realizza il risultato – o il valore aggiunto – della consulenza (*->II.6 Quando una prestazione è fornita «all'estero»?).*

Va rilevato che i servizi di consulenza possono anche essere considerati come un trasferimento di beni immateriale (know-how compreso) ai sensi della LMB. In caso di dubbio, l'azienda deve contattare l'autorità competente o la SECO.

La consulenza di vendita fornita da un'impresa sui suoi prodotti non costituisce invece una consulenza secondo la presente disposizione. Neanche il servizio di assistenza alla clientela generalmente legato a un contratto di vendita (p. es. rispondere al telefono o per e-mail a domande tecniche comuni di clienti) è considerato in linea di principio una prestazione assoggettata all'obbligo di notificazione.

Definizione di formazione del personale delle forze armate o di sicurezza (art. 1c cpv. 2 OPSP)

Per analogia con il sottocapitolo precedente, le prestazioni di **formazione** (addestramento o istruzione) ai sensi dell'articolo 4 lettera a numero 8 LPSP devono avere **una stretta relazione con i compiti principali** delle forze armate o di sicurezza e riguardare anche in questo caso i settori **tecnico, tattico e strategico**.

Esempi di attività assoggettate all'obbligo di notifica

- *Se un'impresa specializzata nella produzione di sistemi di comunicazione addestra il personale delle forze armate o di sicurezza di un Paese straniero nell'impiego del suo prodotto per disturbare le onde radio, fornisce una formazione tecnica che ha una stretta relazione con i compiti principali delle forze armate o di sicurezza.*
- *Se l'impresa addestra le forze di sicurezza straniere per combattere i terroristi in ambiente urbano, fornisce un addestramento tattico strettamente legato ai loro compiti principali.*

Se la formazione di forze armate o di sicurezza straniere è prestata fisicamente in Svizzera, la prestazione è comunque considerata come effettuata all'estero, poiché è lì che si realizza il risultato – o il valore aggiunto – della formazione (→ Il.6 Quando una prestazione è fornita «all'estero»?).

Le dimostrazioni di prodotti nell'ambito di negoziati di vendita non sono considerate formazione, anche se forniscono alle forze armate o di sicurezza informazioni sul funzionamento del prodotto (p. es. il modo corretto di manipolare un fucile d'assalto).

i) Attività d'informazione, spionaggio e controspionaggio (art. 4 lett. a n. 9 LPSP)

Con «attività di informazione» si intende **l'acquisizione, l'analisi e/o la trasmissione** mirata e sistematica di **informazioni di tipo politico, economico, scientifico e/o militare che non sono di dominio pubblico**.

L'acquisizione, l'analisi e/o la trasmissione di tali informazioni a pregiudizio della Svizzera, delle sue istituzioni, aziende, attinenti o abitanti e a profitto di uno Stato estero, di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, è considerata un'attività di spionaggio ed è proibita in Svizzera ai sensi degli Articoli 272, 273, 274 e 301 del Codice penale (CP). Le disposizioni previste dalla legislazione di altri Paesi possono avere un tenore diverso, ma in linea di massima ogni Stato vieta le attività di spionaggio sul proprio territorio.

D'altro lato, l'acquisizione, l'analisi e/o la trasmissione di informazioni da parte di imprese private non sono in linea di principio illegali. Le imprese attive in questo settore utilizzano **metodi diversi per raccogliere le informazioni**. L'autorità distingue tra prestazioni basate esclusivamente su informazioni di dominio pubblico (OSINT) da quelle che si avvalgono di fonti non di dominio

pubblico, raggiungibili i.a. con il concorso dell'*intelligence* umana (HUMINT), di mezzi elettronici o d'immagini (SIGINT, COMINT, IMINT).

Le fonti direttamente accessibili sono composte da informazioni notorie o raggiungibili liberamente da qualsiasi persona, senza che siano richieste particolari conoscenze (come informazioni pubblicate sulla stampa o nei registri pubblici, disponibili con abbonamento in riviste specializzate o consultabili tramite banche dati OSINT).

Sono considerate attività di informazione ai sensi della LPSP soggette all'obbligo di notificazione le prestazioni che soddisfano **tutte le condizioni elencate di seguito**.

1. **Acquisizione, analisi e/o trasmissione di informazioni non di dominio pubblico:** l'attività non si basa su fonti accessibili al pubblico (OSINT) ma le informazioni vengono raccolte usando fonti umane (HUMINT), mezzi elettronici (SIGINT, COMINT) o materiale fotografico (IMINT). Le informazioni in questione sono protette, ad esempio, da password, crittografia o classificazione, oppure sono soggette al segreto bancario, medico, d'affari o d'ufficio.
2. **Le informazioni non di dominio pubblico sono di natura politica, economica, scientifica e/o militare.**
3. **L'attività viene svolta all'estero:** L'attività di informazione è considerata svolta all'estero se il committente, il destinatario o l'obiettivo della raccolta di informazioni ha la sua sede o il suo domicilio all'estero, oppure se lo svolgimento dell'attività richiede la presenza fisica all'estero del mandatario, di un fornitore di servizi subappaltato o dei loro collaboratori (→ *Il.6 Quando una prestazione è fornita «all'estero»?.*).
4. **Coinvolgimento di attori specifici:** il committente, il destinatario e l'oggetto interessato dall'acquisizione di informazioni sono: uno Stato o un'autorità; una persona giuridica o fisica (in particolare una persona politicamente esposta); un'associazione di fatto, una rete o un altro gruppo organizzato senza personalità giuridica propria.

Non sono soggette all'obbligo di notificazione secondo l'articolo 10 le ricerche di informazioni

- di natura strettamente personale;
- per le quali la persona fisica o giuridica oggetto della ricerca ha espressamente fornito il proprio consenso;
- svolte in virtù di un obbligo legale. È il caso per esempio di una banca svizzera che dispone delle verifiche relative alla provenienza dei fondi o ai precedenti di un potenziale cliente straniero; o
- in cui sia il mandante dell'attività di ricerca sia l'oggetto della ricerca sono una persona fisica o giuridica svizzera, anche se l'attività è effettuata all'estero dal mandatario, da un suo impiegato o da un subappaltatore.

Esempi di attività assoggettate all'obbligo di notifica

- ***Un investigatore svizzero raccoglie informazioni per un cliente con sede in Svizzera (ad esempio, una persona giuridica) mediante discussioni (HUMINT) all'estero in merito alla reputazione (due diligence) di un obiettivo di acquisizione straniero (ad esempio, una persona giuridica straniera).***
- ***Un'azienda svizzera raccoglie per un cliente con sede all'estero (ad esempio, uno studio legale svizzero che rappresenta un'azienda estera) informazioni non di dominio pubblico sulle relazioni commerciali di una persona fisica in Svizzera.***
- ***Una società svizzera raccoglie informazioni su una persona politicamente esposta (PEP) all'estero per conto di una società straniera mediante discussioni/interviste (HUMINT) ai fini di un possibile sostegno finanziario in una campagna elettorale.***

Esempio di un'attività non assoggettata all'obbligo di notifica

- ***Un'azienda svizzera incarica un'agenzia investigativa svizzera di raccogliere informazioni su un'altra società con sede in Svizzera nell'ambito di una prevista acquisizione. La raccolta delle informazioni avviene parzialmente all'estero, ad esempio tramite discussioni con ex partner commerciali o ex dipendenti della società target (HUMINT).***

3. Cosa sono le prestazioni “miste” o “integrate”?

Il mercato della sicurezza privata è caratterizzato da un'evoluzione permanente. Di conseguenza, la realizzazione di prestazioni di sicurezza private si conforma in modo diverso a seconda del tipo di attività, della clientela, delle disposizioni legali e delle realtà locali. Da un lato, una prestazione può *de facto* contenere elementi di più attività definite all'articolo 4 lettera a LPSP; dall'altra, i modi operativi messi in atto dalle imprese private per fornire le loro prestazioni possono variare considerevolmente.

Per l'applicazione della legge è irrilevante la denominazione contrattuale dell'attività. Contano gli elementi concreti della missione contenuti nel contratto e il modo in cui vengono concretamente realizzati.

a) Prestazioni miste

Una prestazione può di fatto contenere elementi di varie attività elencate all'articolo 4 lettera a e b LPSP. Ognuno di questi elementi, considerato in sé stesso, è determinante per caratterizzare l'attività nella sua totalità e deve dunque essere indicato singolarmente al momento della notificazione. Un incarico di guardia di un immobile (art. 4 lett. a n. 2 LPSP) può anche comprendere il controllo e la perquisizione (art. 4 lett. a n. 4 LPSP) delle persone che entrano ed escono. In tal caso l'impresa è assoggettata all'obbligo di notificazione sulla base di entrambe le disposizioni citate e l'intera prestazione deve essere notificata tenendo conto dell'elemento per il quale è previsto il campo di applicazione più ampio. Di conseguenza, un incarico di guardia che comprende

elementi supplementari di controllo e perquisizione di persone od oggetti è assoggettato all'obbligo di notificazione anche in un ambiente non complesso.

Altri importanti esempi di attività mista si trovano nel settore della **sicurezza marittima**. In questo ambito si tratta soprattutto di effettuare interventi di protezione delle persone e di guardia dei beni. Tuttavia, a causa della particolarità del contesto marittimo, simili attività possono comprendere anche elementi di controllo, di fermo o di perquisizione di persone, di perquisizione di locali o contenitori, di sequestro di oggetti o di trasporto di prigionieri, senza che ciò sia necessariamente prevedibile prima dell'esecuzione della prestazione. Per tale motivo le prestazioni nel campo della sicurezza marittima devono sempre essere notificate indipendentemente da dove sono fornite e dal fatto che si tratti o no di un ambiente complesso.

b) Prestazioni integrate

Il modo in cui una prestazione di sicurezza è eseguita dipende da una moltitudine di fattori, quali la situazione sul posto in materia di sicurezza, la legislazione locale, le esigenze e i desideri del cliente. Può dunque essere utile che diversi attori forniscano una prestazione di sicurezza in modo collettivo. In un caso di questo tipo, delle prestazioni parziali rispetto alla prestazione complessiva possono essere attribuite dal mandante a diverse imprese, o a una combinazione di attori privati e statali. È necessario fare la differenza tra prestazioni integrate e subappalto (→ IV.5 Obblighi in caso di cessione del contratto a terzi (subappalto)). Nei casi di subappalto, l'incarico è stato attribuito a un fornitore del servizio di sicurezza che a sua volta dà l'incarico in appalto a un'altra impresa. Nei casi di prestazione integrata, è il mandante stesso che attribuisce i diversi aspetti di un incarico ad attori diversi.

Le prestazioni di **consulenza in materia di sicurezza** rappresentano un esempio di prestazioni integrate.

In linea di principio, una consulenza sul piano puramente teorico da parte di un'impresa privata nel campo della sicurezza non rappresenta una prestazione ai sensi della LPSP. L'elaborazione teorica di un concetto deve tuttavia essere distinta dalla sua verifica e dalla sua attuazione sul piano pratico. Quando un'azienda non solo sviluppa un programma di sicurezza che viene implementato da un'altra azienda, ma partecipa anche all'implementazione pratica, le prestazioni di consulenza dell'impresa possono essere assimilate a delle prestazioni di sicurezza private ai sensi della LPSP nella misura in cui costituiscono parte integrante del dispositivo di sicurezza operativo. Si tratterà nella maggior parte dei casi di protezione di persone e/o di guardia e sorveglianza di beni e di immobili (art. 4 lett. a n. 1 e 2 LPSP). In tal caso, la prestazione di consulenza è assoggettata all'obbligo di notificazione secondo l'art. 10 LPSP.

Gli indizi che permettono all'autorità di giudicare se una prestazione di consulenza rappresenta una parte integrante del dispositivo di sicurezza operativo sono i seguenti:

- facoltà di dare istruzioni: l'impresa di consulenza ha di fatto la possibilità di influenzare il comportamento del personale di sicurezza sul posto, per es. potendo dare istruzioni all'impresa incaricata della sicurezza;
- partecipazione all'attuazione del dispositivo di sicurezza: un consigliere è di fatto incaricato del coordinamento e del controllo delle prestazioni di sicurezza locali e agisce eventualmente come contatto con le autorità locali.

Nei casi in cui il consulente è presente sul posto in modo regolare o per lunghi periodi, l'autorità considera *a fortiori* la prestazione di consulenza come una componente operativa di una prestazione di sicurezza privata secondo l'articolo 4 LPSP.

4. Che cosa significa «ambiente complesso»?

Un ambiente complesso si definisce in base a **tre criteri cumulativi** (art. 1 OPSP). Si tratta di una zona:

- a. che è stata o è ancora afflitta o da tensioni o da situazioni d'instabilità dovute a catastrofi naturali o a conflitti armati;
- b. in cui lo Stato di diritto è stato notevolmente indebolito; **e**
- c. in cui la capacità delle autorità statali di gestire la situazione è limitata o inesistente.

Il concetto di «zona» può riferirsi a un Paese nel suo insieme, a una determinata regione o anche a più Paesi.

La prima condizione (lett. a) presuppone che nella zona vi siano o vi siano state tensioni o situazioni d'instabilità dovute a catastrofi naturali o a conflitti armati. La situazione di «tensione» va verificata caso per caso, in particolare sulla base delle condizioni di cui alle lettere b e c. Per quanto riguarda l'«instabilità», l'ordinanza indica due cause possibili: una catastrofe naturale (p. es. un terremoto o un'epidemia) o un conflitto armato internazionale o non internazionale ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi I e II.

La seconda condizione (lett. b) presuppone un notevole indebolimento delle strutture dello Stato di diritto, tale da comprometterne profondamente e in modo duraturo sia la funzionalità, sia l'integrità. Tale notevole indebolimento delle strutture dello Stato di manifesta ad esempio nei seguenti casi:

- **Deficit dello Stato di diritto e violazioni dei diritti fondamentali:** violazioni sistematiche dell'ordinamento giuridico, mancato rispetto del principio di legalità, indebolimento della separazione dei poteri e assenza di meccanismi di controllo e bilanciamento tra le autorità dello Stato.
- **Violazioni dei diritti umani:** violazione di diritti umani quali il diritto alla vita, il diritto a non essere torturato né sottoposto a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla libertà di pensiero e di religione nonché il diritto di riunione e di libertà di espressione.

- **Elevati livelli di corruzione:** il potere pubblico viene sfruttato per interessi privati (corruzione, nepotismo, ecc.), con manifestazioni sia di corruzione minore sia di grande portata. Le istituzioni dello Stato sono assoggettate al controllo di élite e interessi privati.
- **Limitata partecipazione dei cittadini e carente obbligo di rendiconto:** opportunità ridotte per i cittadini di partecipare all'elezione del governo, limitazioni alla libertà di espressione, restrizioni alla libertà di associazione e un panorama mediatico privo di indipendenza.
- **Erosione della fiducia pubblica:** perdita della fiducia della popolazione nelle istituzioni dello Stato e aumento di strutture parallele, come milizie o unità di autogoverno.

In base alla terza condizione (lett. c) le autorità statali non devono essere più in grado di gestire la situazione o devono esserlo solo limitatamente. Questo presupposto risulta soddisfatto se le strutture operative statali non funzionano più o non riescono più a far fronte alla situazione. I seguenti aspetti, tra gli altri, devono essere presi in considerazione nella valutazione:

- **Incapacità di affrontare episodi ricorrenti di violenza o criminalità organizzata:** lo Stato non è più in grado di controllare o contenere efficacemente ripetuti episodi di violenza, disordini o criminalità organizzata.
- **Inefficienza amministrativa:** l'amministrazione non riesce più a garantire servizi fondamentali come l'assistenza sanitaria, l'istruzione o le prestazioni sociali.
- **Scarsa qualità della regolamentazione:** incapacità del governo di elaborare e attuare politiche e regole efficaci, accompagnata da un'eccessiva burocrazia e da un'applicazione incoerente o arbitraria delle normative.
- **Collasso delle infrastrutture pubbliche:** quando infrastrutture essenziali come trasporti, approvvigionamento energetico o sistemi di comunicazione collassano e lo Stato non riesce a ripristinarle.

In vista di attività che mirano a garantire la **sicurezza a bordo di un aereo o una nave**, si può presupporre un ambiente complesso se è previsto un intervento a guardia di persone al di fuori del velivolo o della nave e il luogo di imbarco o di sbarco dei passeggeri è un ambiente complesso. Lo stesso vale se l'attività di guardia concerne specificamente l'aereo o la nave o la zona circostante e, quando il velivolo è a terra o la barca è attraccata, ci si trova a operare in un ambiente complesso.

5. Quando una prestazione è fornita a «forze armate o di sicurezza»?

Prestazioni come il sostegno logistico, la formazione e la consulenza sono soggette all'obbligo di notificazione solo se sono fornite a forze armate o di sicurezza. Come già precisato al capitolo II.2. f (→ II.2.f) Sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza), la nozione di «forze armate o di sicurezza» ai sensi della LPSP è interpretata in senso ampio: si intendono le forze armate o di sicurezza di uno Stato o gruppi non statali che si considerano un

governo o un organismo dello Stato, o che partecipano a un conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi I e II.

Ne consegue che la fornitura di questo tipo di **prestazioni** a destinatari **privati non è in linea di principio** soggetta all'obbligo di notificazione, anche se è possibile che questi eroghino prestazioni anche allo Stato.

Questo principio **non si applica** nei seguenti casi.

- L'impresa privata destinataria della prestazione è interposta solo per motivi giuridici (p. es. per i requisiti stabiliti dal mandante statale sulla nazionalità del fornitore della prestazione).
- La prestazione destinata all'impresa privata è fornita nell'area o nei locali delle forze armate o di sicurezza statali o in installazioni di sua proprietà.
- L'impresa fa parte dell'economia privata, ma è soggetta al controllo di uno Stato.

In questi casi l'attività è soggetta all'obbligo di notificazione se la prestazione fornita alle **forze armate e di sicurezza** è erogata **nell'ambito dei loro compiti principali**.

6. Quando una prestazione è «fornita all'estero»?

Una prestazione è fornita all'estero se l'attività si svolge concretamente all'estero o se i suoi effetti si esplicano all'estero. Per esempio, anche se la formazione di personale delle forze armate o di sicurezza straniere si svolge fisicamente in Svizzera, la prestazione si considera fornita all'estero, poiché è là che se ne vedono i risultati (e il valore aggiunto). La medesima considerazione si può fare per le attività di informazione svolte in Svizzera, ma trasmesse a un mandante o a un destinatario la cui sede sociale o il domicilio si trova all'estero. Questa interpretazione è sostanzialmente conforme all'articolo 8 CP, in base al quale un crimine si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui si verifica l'effetto.

Non sono considerate fornite all'estero la protezione di persone e la guardia di beni e immobili fornite ad ambasciate, consolati e missioni permanenti in Svizzera, a condizione che l'effetto della prestazione si produca esclusivamente in Svizzera. L'area di un'ambasciata è generalmente considerata dal diritto territorio dello Stato ospite (in questo caso la Svizzera), benché le rappresentanze diplomatiche godano dell'immunità per il loro personale e i locali utilizzati (DTF 109 IV 156).

Il diritto federale svizzero è peraltro applicabile a bordo di una nave svizzera. Ciononostante, le acque territoriali di altri Stati e l'alto mare valgono come territorio all'estero. Una nave battente bandiera svizzera non rappresenta dunque una parte di territorio svizzero. Ne consegue che una prestazione di sicurezza fornita a bordo di una nave battente bandiera svizzera viene considerata come fornita all'estero. Ciò vale anche per gli aerei immatricolati in Svizzera che si trovano al di fuori del territorio svizzero (spazio aereo compreso).

7. Quando una prestazione fornita in Svizzera è «connessa» con una prestazione di sicurezza privata fornita all'estero?

La formulazione «prestazione connessa con una prestazione di sicurezza privata» comprende il reclutamento o la formazione di personale di sicurezza per fornire prestazioni di sicurezza private

all'estero (art. 4 lett. b n. 1 LPSP) nonché il collocamento o la messa a disposizione di personale di sicurezza a un'altra impresa che offre prestazioni di sicurezza private all'estero (art. 4 lett. b n. 2 LPSP). Questa definizione è esaustiva. Il personale di sicurezza deve essere appositamente reclutato e formato per la fornitura di prestazioni di sicurezza private all'estero. Non è compreso in questa disposizione il reclutamento di personale per lo svolgimento di compiti unicamente amministrativi in Svizzera all'interno di un'impresa che offre prestazioni di sicurezza e a cui si applica la presente legge (→ II.2 Che cosa s'intende con «prestazioni di sicurezza private»?).

Se un'impresa con sede in Svizzera pianifica e organizza una formazione di personale per prestazioni di sicurezza all'estero secondo l'articolo 4 lettera b numero 1 LPSP, la formazione è considerata come **fornita in Svizzera** ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LPSP anche se si svolge fisicamente all'estero. Il motivo è che la pianificazione e l'organizzazione si svolgono in Svizzera. La formazione è dunque soggetta all'obbligo di notificazione secondo l'art. 4 lettera b LPSP.

a) Che cosa significa «reclutare» e «formare»?

Il concetto di «reclutamento» si riferisce all'assunzione di personale da parte di un fornitore di prestazioni di sicurezza. Il concetto di «formazione» include campi di formazione per operazioni militari, l'addestramento all'uso di armi, ma anche lezioni di strategia e di tattica o corsi che affrontano questioni di logistica, di trasmissione e di acquisizione delle informazioni o di controspionaggio. Il personale non deve essere reclutato o formato in vista di uno specifico impiego, ma deve comunque essere chiaro che reclutamento e formazione sono effettuati al fine di fornire prestazioni di sicurezza. È per esempio il caso di una formazione svolta all'estero o destinata a personale domiciliato all'estero che si reca in Svizzera appositamente per seguire la formazione.

Le **formazioni** per personale incaricato di proteggere persone e occuparsi della guardia di beni e immobili devono in ogni caso essere dichiarate indipendentemente dal fatto che il luogo in cui si svolge la protezione delle persone o la guardia di beni e immobili si trovi o meno in un ambiente complesso.

Il **reclutamento** è considerato come effettuato in Svizzera se una parte importante delle attività di selezione ha luogo in Svizzera, per esempio se l'impresa svolge i colloqui in Svizzera (anche in maniera virtuale) o i contratti sono stipulati in Svizzera. L'impresa deve prefiggersi di reclutare personale di sicurezza che svolga le sue attività all'estero.

b) Che cosa significa «collocare» e «mettere a disposizione» del personale?

Con «**collocamento di personale**» si intende l'attività con la quale un'impresa, dalla Svizzera, fornisce prestazioni correlate alla ricerca di personale per un fornitore di prestazioni di sicurezza sul territorio nazionale o all'estero. Ciò avviene allo scopo di facilitare un rapporto di impiego o mandato formale o informale a favore dell'azienda svizzera o straniera che fornisce servizi di sicurezza privata all'estero. Con l'espressione «**mettere a disposizione**» si intende il prestito su base temporanea o a lungo termine, da parte di un'impresa, del proprio personale a un'altra impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all'estero.

Il personale stesso non deve necessariamente trovarsi in Svizzera e anche l'assunzione può aver luogo all'estero.

8. **Che cosa significa «costituire, stabilire, gestire o dirigere» un'impresa?**

A differenza del controllo di un'impresa, la costituzione, l'insediamento, la gestione e la direzione di un'impresa ai sensi della LPSP implicano non soltanto la condotta dell'impresa, ma lo svolgimento di specifiche attività necessarie per assicurare l'avvio delle attività. Con costituzione e insediamento o stabilimento di un'impresa si intendono le attività di persone fisiche o giuridiche che risultano fondatrici, in Svizzera, di un'impresa di sicurezza privata ai sensi del Codice delle obbligazioni, che fanno registrare l'impresa nel registro di commercio o si insediano in Svizzera in un altro modo. L'impresa può essere notificata nel momento in cui viene costituita o stabilita in Svizzera. Altrimenti, deve essere notificata al più tardi quando, per la prima volta, pianifica concretamente la fornitura di prestazioni di sicurezza (→ II.1.c *Costituire, stabilire, gestire o dirigere un'impresa*). Il legame con la Svizzera sussiste nella misura in cui queste attività si svolgono in Svizzera. È il caso per esempio di un'impresa che ha stabilito la propria sede in Svizzera e dalla Svizzera dirige un'altra impresa costituita all'estero per la fornitura, sempre all'estero, di prestazioni di sicurezza private.

Non sono invece interessate dalla presente legge le persone e le imprese che forniscono unicamente prestazioni connesse alla costituzione o all'insediamento di un'impresa e che offrono supporto in questi due ambiti in Svizzera, per esempio gli studi legali che redigono contratti e statuti e si occupano di procurare immobili o di richiedere autorizzazioni. Anche la procedura di notificazione può essere delegata a un rappresentante legale, benché la responsabilità del rispetto dell'obbligo di notificazione resti della persona fisica o giuridica che costituisce, stabilisce, gestisce o dirige l'impresa.

9. **Che cosa significa «controllare» un'impresa?**

Il concetto di controllo comprende tutte le possibili forme di partecipazione che permettono a un'impresa di controllarne un'altra attiva all'estero nel settore delle prestazioni di sicurezza private. Va inteso dunque in un senso ampio. In questo ambito rientrano anche le società affiliate controllate da un'impresa che a sua volta è controllata da una società madre. Il controllo può essere inoltre esercitato da una persona fisica (p. es. da un azionista di maggioranza).

La disposizione **controllo di un'impresa** (art. 5 cpv. 1 LPSP) è formulata sulla base del concetto di holding (cfr. art. 963 CO). Un simile controllo sussiste quando un'impresa:

- a. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo dell'impresa controllata;
- b. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione di quest'ultima; o
- c. può esercitare un'influenza dominante su quest'ultima in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.

La disposizione relativa al **controllo di società di persone** (art. 5 cpv. 2 LPSP) è formulata in analogia all'articolo 6 capoverso 3 lettere a–c della legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE). L'impresa esercita il controllo se:

- a. è socio illimitatamente responsabile dell'impresa controllata;
- b. quale accomandante, mette a disposizione dell'impresa controllata mezzi finanziari che eccedono un terzo dei mezzi propri di quest'ultima; o
- c. mette a disposizione dell'impresa controllata o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che eccedono la metà della differenza tra gli attivi dell'impresa controllata e i suoi debiti verso terzi.

III. OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE E PROCEDURA

1. Cosa comprende l'obbligo di notificazione?

- a) Fornitura di prestazioni di sicurezza private all'estero (art. 2 cpv. 1 lett. a LPSP)

Sono assoggettate all'obbligo di notificazione le imprese che dalla Svizzera forniscono prestazioni di sicurezza private all'estero. Vanno notificate l'impresa come tale e le singole prestazioni di sicurezza private (→ II.2 Che cosa s'intende con «prestazioni di sicurezza private?») fornite all'estero (art. 4 OPSP). Se una persona o un gruppo di persone domiciliate in Svizzera esercitano un'influenza e assumono una **responsabilità importante** nella gestione di **un'impresa di sicurezza estera** (sul piano strategico, operativo e organizzativo), la loro **funzione** e le loro **attività** nell'ambito di tale impresa sono soggette all'obbligo di notificazione secondo l'articolo 10 LPSP.

- b) Fornitura di prestazioni «connesse» (art. 2 cpv. 1 lett. b LPSP)

Conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera b LPSP vanno notificate l'impresa come tale e le singole prestazioni fornite in Svizzera connesse a una prestazione di sicurezza fornita all'estero. (→ II.7 Quando una prestazione fornita in Svizzera è «connessa» con una prestazione di sicurezza privata fornita all'estero?»)

- c) Costituire, stabilire, gestire o dirigere un'impresa (art. 2 cpv. 1 lett. c LPSP)

Nel caso dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c LPSP vanno notificate l'identità della persona fisica o giuridica che costituisce, stabilisce, gestisce o dirige un'impresa di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b (→ II.8 Che cosa significa «costituire, stabilire, gestire o dirigere» un'impresa?») nonché le imprese attive a livello operativo costituite, stabilite, gestite o dirette. Nella maggior parte dei casi la persona fisica o giuridica che costituisce, stabilisce, gestisce o dirige l'impresa si assume in seguito le attività operative (art. 2 cpv. 1 lett. a o b LPSP) o controlla l'impresa attiva a livello operativo (art. 2 cpv. 1 lett. d LPSP) e notifica le attività della società operativa. Se non è questo il caso, la persona fisica o giuridica che costituisce, stabilisce, gestisce o dirige l'impresa non deve notificare una seconda volta le attività già notificate dall'impresa operativa. Ogni attività deve essere notificata una sola volta. La dichiarazione relativa alla costituzione, allo stabilimento, alla gestione o alla direzione di un'impresa secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b può essere presentata nel momento in cui viene fornita per la prima volta una prestazione di servizio ai sensi dell'articolo 4 lettere a e b.

- d) Controllare un'impresa (art. 2 cpv. 1 lett. d LPSP)

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LPSP la persona fisica o giuridica che controlla l'impresa deve notificare (→ II.9 Che cosa significa «controllare» un'impresa?») le proprie attività di controllo e le attività dell'impresa controllata. Le attività già notificate dall'impresa controllata in Svizzera non devono essere notificate una seconda volta dalla persona fisica o giuridica che esercita il controllo

su tale impresa. Qualora tuttavia l'impresa controllata avesse sede all'estero, l'impresa controllante è tenuta a notificarne tutte le attività.

2. D deroghe all'obbligo di notificazione

a) D deroghe all'obbligo di notificare un'attività in relazione a materiale bellico secondo la LMB o beni secondo la LBDI (art. 8a OPSP)

Secondo l'articolo 8a OPSP, alcune prestazioni **non sono soggette all'obbligo di notificazione** se sono **in stretta relazione con un'esportazione** conformemente alla LMB o alla LBDI.

D deroghe relative al sostegno logistico di forze armate o di sicurezza (art. 8a cpv. 1 OPSP)

L'esportazione di beni comporta spesso prestazioni a favore di forze armate o di sicurezza, come per esempio la **manutenzione** o la **riparazione** dei beni esportati.

Se l'impresa ha già esportato i beni in questione in passato, rispettando le disposizioni della LBDI o della LMB, e desidera ora fornire una delle prestazioni di cui sopra, in stretta relazione con tali beni, non è tenuta a notificarla, purché l'esportazione dei beni continui a essere lecita al momento dell'esercizio di tale attività, conformemente alla LBDI o alla LMB. La formulazione «conformemente alla LMB o alla LBDI» si riferisce sia all'esportazione autorizzata che all'esportazione coperta dalla LMB o dalla LBDI, che, in via eccezionale, è esentata dall'autorizzazione (cfr. per esempio gli artt. 6a fino a 9e OMB).

In merito alla questione della liceità dell'esportazione al momento dello svolgimento dell'attività, va osservato quanto segue: fino a quando è disponibile un'autorizzazione valida, la fornitura di una prestazione correlata ai sensi dell'articolo 8a OPSP è in quanto tale lecita. Se non è più disponibile un'autorizzazione di esportazione valida (p. es. perché non vengono più esportate merci dalla Svizzera) o se l'esportazione non richiede un'autorizzazione ai sensi della LMB o della LBDI, **spetta alle imprese verificare**, se necessario **contattando per iscritto la SECO**, se l'esportazione al momento della fornitura della prestazione è ancora lecita. Per quanto riguarda il momento dell'esercizio dell'attività, è decisivo quando quest'ultima ha inizio. Tuttavia, nel caso di attività pluriennali è necessario verificare regolarmente se l'esportazione dei beni sia ancora lecita, in particolare se le circostanze sono cambiate in maniera significativa.

Le imprese devono inoltre verificare che esista effettivamente la stretta relazione richiesta tra la prestazione e l'esportazione. In caso di dubbio l'impresa è tenuta a contattare la SECO o l'autorità competente per l'attuazione della LPSP.

Esempio di un'attività non assoggettata all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 8a OPSP

- *Un esempio di prestazione che non deve essere notificata è l'esportazione di un aereo classificato come bene militare speciale ai sensi della LBDI e la cui successiva manutenzione è assicurata dalla stessa società svizzera, a condizione che l'esportazione sia ancora lecita al momento dell'esercizio di tale attività.*

Esempi di attività assoggettate all'obbligo di notifica

- *Se un'impresa intende garantire la manutenzione dello stesso tipo di aeromobile che non è stato esportato dalla Svizzera, tale attività è soggetta all'obbligo di notifica.*
- *Un'impresa svizzera ha fornito droni classificati come beni a doppio uso in conformità agli Allegati 1 e 2 della OBDI a una forza di sicurezza straniera. Parte del contratto prevedeva la manutenzione regolare e l'aggiornamento di questi droni per garantirne la capacità operativa. Se la licenza di esportazione è scaduta e non vengono esportati altri droni o parti di essi, l'impresa deve chiarire con la SECO o il DFAE se la continuazione della manutenzione e dell'aggiornamento è consentita.*

Deroghe relative alla consulenza e alla formazione di personale delle forze armate o di sicurezza (art. 8a cpv. 2 OPSP)

Anche le attività di **consulenza** e di **formazione** in materia di manutenzione, riparazione, sviluppo, fabbricazione o utilizzo di un bene sono esentate dall'obbligo di notificazione previsto dalla LPSP, se il bene può essere esportato conformemente alla LMB o alla LBDI, o se non è richiesta nessuna autorizzazione. Tali attività possono riguardare sia **beni fisici** che **immateriali** (per esempio **tecnologie**). L'obbligo di notificare l'attività decade anche in questo caso se esiste una stretta relazione tra la prestazione e il bene esportato.

Anche per la consulenza e la formazione, questa disposizione derogatoria non vale unicamente nei casi in cui l'esportazione e la fornitura di prestazioni avvengano contemporaneamente. Se il bene in questione è già stato esportato in passato conformemente alla LMB o alla LBDI e un'impresa desidera ora fornire una delle prestazioni menzionate sopra in stretta relazione con il bene, la fornitura della prestazione non è soggetta all'obbligo di notificazione purché l'esportazione continui a essere **lecita al momento dell'esercizio** di tale attività.

Anche in questo caso spetta all'impresa verificare se la **prestazione prevista è in stretta relazione** con i beni da esportare o se l'esportazione del bene conformemente alla LMB o alla LBDI sarebbe ancora lecita al momento dell'esercizio di tali attività. In caso di dubbio l'impresa è tenuta a contattare la SECO o l'autorità competente per l'attuazione della LPSP.

Esempi di attività non assoggettate all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 8a OPSP

- *Se l'esportazione di un veicolo blindato dalla Svizzera è autorizzata, la formazione e la manutenzione del veicolo non è soggetta all'obbligo di notificazione previsto dalla LPSP se il veicolo o i suoi pezzi di ricambio possono ancora essere esportati.*
- *La consulenza sulla fabbricazione di un drone non armato sulla base di disegni tecnici considerati come tecnologia ai sensi della LBDI e che sono stati esportati in conformità a tale legge non è soggetta all'obbligo di notificazione fintantoché l'esportazione di tali disegni è lecita.*
- *Se un'impresa che desidera esportare un sistema di comunicazione nel quadro della LBDI addestra il personale delle forze armate o di sicurezza all'uso e alla riparazione del prodotto organizzando una formazione di tre giorni, questa attività non è soggetta all'obbligo di notificazione.*

Esempio di un'attività assoggettata all'obbligo di notifica

- *Tuttavia, se l'impresa addestra altresì personale delle forze armate o di sicurezza nell'ambito di una formazione della durata di diversi mesi nel campo delle trasmissioni, l'attività è soggetta all'obbligo di notificazione anche se una parte del materiale utilizzato a tale scopo è stata esportata dalla Svizzera conformemente alla LMB o alla LBDI, poiché la prestazione non è in stretta relazione con il bene esportato.*

Deroghe per le attività di consulenza e formazione relative al trasferimento di un bene immateriale con diritti attinenti (art. 8a cpv. 3 OPSP)

Per analogia con i casi descritti al capitolo precedente, anche le attività di consulenza e formazione che sono generalmente connesse con un **bene immateriale** controllato all'esportazione (compreso il know-how) e con i diritti attinenti conformemente alla LMB sono esentate dall'obbligo di notificare un'attività ai sensi della LPSP se il corrispondente trasferimento è ancora consentito sulla base della LMB.

Anche in questi casi, è l'impresa che deve verificare se la prestazione prevista è in stretta relazione con il bene immateriale da trasferire, o se il **trasferimento** del bene immateriale conformemente alla LMB **sarebbe ancora lecito** al momento dell'esercizio dell'attività. In caso di dubbio, si raccomanda vivamente di contattare per iscritto le autorità competenti. In caso di dubbio l'impresa è tenuta a contattare la SECO o l'autorità competente per l'attuazione della LPSP.

Esempio di un'attività assoggettata all'obbligo di notifica

- *Se il trasferimento dei disegni tecnici per la fabbricazione di un veicolo blindato all'estero è approvato, i consigli di fabbricazione del veicolo non sono soggetti all'obbligo di notificazione previsto dalla LPSP fintantoché i disegni possono essere trasferiti.*

Come precisato nei capitoli precedenti, spetta all'**impresa** verificare se **sussistono tutte le condizioni** affinché le prestazioni in questione siano **esentate dall'obbligo di notificazione secondo l'articolo 8a OPSP**. Per essere certa di agire nel rispetto delle disposizioni legali, l'impresa può, o al momento della **domanda di esportazione** o in qualsiasi altro momento, consultare i servizi competenti fornendo **per iscritto indicazioni relative alle prestazioni** previste: natura della prestazione (p. es. sostegno logistico, consulenza, formazione), portata o intensità della prestazione, luogo dove sarà fornita.

b) Casi particolari che non rientrano nel regime derogatorio dell'articolo 8a OPSP

Prestazioni in relazione a beni che non provengono dalla Svizzera

La deroga prevista all'articolo 8a non si applica in assenza di controlli condotti sulla base della LBDI o della LMB. Se l'impresa fornisce prestazioni in relazione con beni controllati che **non provengono dalla Svizzera**, tali prestazioni sono **valutate secondo i termini della LPSP**, e devono pertanto essere notificate.

Prestazioni di sostegno operativo (art. 8a cpv. 4 OPSP)

I capoversi da 1 a 3 dell'articolo 8a OPSP non si applicano se l'impresa intende esercitare un'attività che costituisce **sostegno operativo** a forze armate o di sicurezza ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 OPSP (*→ II.2.f) Sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza*). Questa disposizione prevede che la prestazione sia fornita nel quadro di interventi in corso o pianificati delle forze armate o di sicurezza. Inoltre, se il sostegno operativo è fornito al fronte, può costituire una partecipazione diretta alle ostilità secondo l'articolo 8 LPSP (*→ V.1 Partecipazione diretta a ostilità*). La notificazione può avvenire tramite il **sistema ELIC** della SECO o direttamente all'autorità competente del **DFAE** (cfr. in proposito le *Istruzioni sintetiche riguardanti l'art. 8a OPSP* in ELIC o sulle pagine dedicate alla LPSP nel sito web del DFAE). Ciò vale anche nel caso in cui le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'art. 8a OPSP non siano soddisfatte.

c) Deroghe per le organizzazioni internazionali

L'obbligo di notificazione non si applica alle **organizzazioni internazionali che hanno un accordo di sede con la Svizzera** e che godono dell'immunità. Questo riguarda per esempio il Comitato internazionale della Croce Rossa, che ha personalità giuridica internazionale sulla base dell'Accordo del 19 marzo 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera (RS 0.192.122.50). Nell'ambito delle loro attività, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le sue collaboratrici e collaboratori godono dell'immunità in Svizzera.

d) Deroghe per la formazione nell'ambito del diritto internazionale pubblico

Non sono invece prestazioni di sicurezza ai sensi della legge e non sono pertanto assoggettate all'obbligo di notificazione le attività di consulenza e formazione di forze armate e di sicurezza fornite all'estero **esclusivamente** allo scopo di garantire il **rispetto del diritto internazionale** e in particolare dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Non devono essere

preventivamente notificate, per esempio, le attività di esperti accademici che offrono consulenza a Stati esteri nelle questioni concernenti l'interpretazione del diritto internazionale umanitario, o il lavoro di organizzazioni non governative che propongono formazioni per forze armate o di sicurezza estere nel settore dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario. Le attività di cui all'articolo 4 LPSP che esulano da tali ambiti sono al contrario da considerarsi prestazioni di sicurezza ai sensi della legge.

e) Deroghe parziali per le prestazioni fornite in Paesi membri dell'UE e dell'AELE (art. 3 LPSP)

Per le attività svolte sul **territorio degli Stati membri dell'Unione europea** (inclusi i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madeira, le Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Gibilterra e le Isole Åland), in **Islanda**, nel **Liechtenstein** e in **Norvegia** vale un **obbligo di notificazione ridotto** (art. 3 LPSP).

In questi Paesi non devono essere notificate le prestazioni di **protezione delle persone e di guardia** di beni e di immobili e le **attività di servizio d'ordine in caso di manifestazioni** (art. 3 cpv. 1 LPSP). Sono escluse dall'obbligo di dichiarazione anche le prestazioni fornite in Svizzera che facilitano alle imprese interessate lo svolgimento di queste attività all'estero (art. 3 cpv. 2 LPSP) (→ Il.7 Quando una prestazione fornita in Svizzera è «connessa» con una prestazione di sicurezza privata fornita all'estero?; → Il.8 Che cosa significa «constituire, stabilire, gestire o dirigere» un'impresa?; → Il.9 Che cosa significa «controllare» un'impresa?).

3. Oggetto, momento e competenza

a) Quali documenti devono essere presentati all'autorità competente?

L'autorità mette a disposizione moduli indicanti le informazioni e i documenti che devono esserle trasmessi. I moduli e le relative spiegazioni possono essere scaricati dal sito Internet dell'autorità competente o possono essere richiesti direttamente a quest'ultima. (→ d) La documentazione deve essere presentata in maniera ordinata in modo da garantire un esame veloce ed efficiente. Una notificazione è considerata effettuata se è completa ed è stata trasmessa all'autorità competente insieme a tutte le informazioni prescritte dalla legge.

In linea di massima, nel caso di obbligo di notificazione devono essere inoltrati documenti che contengano le informazioni elencate di seguito (art. 10 cpv. 1 e 2 LPSP; art. 7 LPSP; art. 4 seg. OPSP).

- a. Per quanto concerne l'**impresa** (v. modulo **Informazioni relative all'impresa**):
 1. ragione sociale e altri dati relativi alla sua costituzione;
 2. cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio dei membri della direzione e degli organi di sorveglianza;
 3. scopo, settori di attività, zone d'impiego all'estero e principali categorie di clienti;
 4. informazioni sulla struttura organizzativa;
 5. prova dell'adesione al Codice di condotta (si considera che un'impresa ha aderito al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza – Codice di condotta

– se è membro dell'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza, ICoCA (→ IV.1 Adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza);

6. estratto del registro di commercio (se disponibile) o altre informazioni sulla ragione sociale, la sede e la forma giuridica;

7. sistema di controllo interno per il personale istituito dall'impresa.

b. Per quanto concerne l'**attività** prevista (v. modulo **Notificazione di un'attività**):

1. tipo di attività prevista;

2. fornitore (se la prestazione è fornita da una filiale o da un'impresa subappaltatrice);

3. luogo all'estero in cui è esercitata l'attività;

4. portata e durata dell'intervento;

5. numero delle persone impiegate;

6. rischi particolari insiti nell'attività.

c. Per quanto concerne le **persone** che esercitano **funzioni** operative **dirigenziali o di coordinamento nell'ambito dell'attività notificata** o autorizzate al **porto d'armi**:

1. cognome, nome, data di nascita, certificato di domicilio e funzione;

2. indicazioni relative alla verifica, da parte dell'impresa, della buona reputazione di queste persone;

3. indicazioni sulla formazione e la formazione continua nei settori dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario;

4. descrizione delle armi portate dalle persone e del restante materiale;

5. indicazioni sulla formazione e sulla formazione continua concernenti l'uso di armi e di mezzi ausiliari nonché l'impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia;

6. indicazioni e documentazione relative alle autorizzazioni necessarie, secondo la legislazione applicabile, per l'esportazione, il porto e l'uso di armi, di accessori di armi e di munizioni.

d. Per quanto concerne l'**identità del mandante** e/o del destinatario della prestazione quando si tratta di:

1. uno Stato estero o dei suoi organi;

2. un'organizzazione internazionale o dei suoi organi;

3. un gruppo che si considera un governo o uno Stato o dei suoi organi;

4. un gruppo organizzato che partecipa a un conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi I e II o delle sue unità;

5. alti rappresentanti di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, dirigenti o quadri superiori di un gruppo secondo l'art. 5 lettere c e d OPSP, nell'esercizio delle loro funzioni o come privati.

b) In quale momento deve essere inoltrata la notificazione?

Per la notificazione delle attività devono essere rispettati i termini previsti dalla legge per la notificazione e la procedura di esame (→ III.4 Procedura di valutazione della notificazione).

Solo quando l'impresa ha ricevuto dall'autorità la comunicazione che nulla dà adito all'avvio di una procedura di esame (art. 11 cpv. 1 LPSP) o se la procedura di esame non ha portato a nessuna limitazione dell'attività notificata, questa può essere effettivamente esercitata.

È necessario tenere presente che eventuali domande dell'autorità in merito a punti non chiari o notificazioni incomplete possono allungare i tempi della procedura oltre i 14 giorni previsti (→ a) Cosa accade dopo la notificazione da parte dell'impresa?). Anche in questo caso l'attività notificata non può essere avviata prima del ricevimento di una risposta definitiva. Si consiglia pertanto di presentare la notificazione con un certo anticipo rispetto all'inizio previsto dell'attività.

c) La notificazione deve essere fatta una volta sola?

Una notificazione relativa all'impresa deve in linea di principio essere fatta una sola volta. Anche la notificazione di un'attività prevista deve essere fatta una sola volta, ossia una volta a contratto.

Tuttavia, nel caso di **importanti cambiamenti delle circostanze**, questi devono essere immediatamente notificati (art. 10 cpv. 3 LPSP). Si intende con ciò il caso in cui uno Stato nel quale o per il quale viene fornita la prestazione viene implicato in un conflitto armato, oppure conosce un considerevole peggioramento della situazione relativa ai diritti umani. Lo stesso vale anche quando le condizioni contrattuali che definiscono le modalità di fornitura della prestazione hanno subito modifiche sostanziali. È necessario notificare i cambiamenti quando l'impresa non può escludere che l'autorità, in base alle nuove circostanze, darebbe una valutazione diversa in merito all'attività in corso rispetto a quanto stabilito in occasione della prima notificazione. Cambiamenti relativi al personale nelle funzioni direttive o ai mandanti (di cui è obbligatorio comunicare il nome) devono in ogni caso essere comunicati. Va trasmessa anche l'informazione relativa a un'eventuale uscita, o esclusione, dall'ICoCA (art. 11 OPSP). Nel caso di un contratto in essere, già notificato, che dovesse essere prorogato, è sufficiente notificare la proroga dell'attività (art. 7 OPSP).

Se le prestazioni di sicurezza private secondo l'articolo 4 lettera a numeri 1-9 LPSP sono fornite in forma standardizzata, le informazioni relative al mandante, al destinatario, alle caratteristiche delle prestazioni, al personale impiegato e al contesto geografico nel quale si svolgono possono essere raccolte in una **dichiarazione quadro**.

Questa dichiarazione **va rinnovata di regola ogni sei mesi**. A seconda delle circostanze o della natura delle prestazioni, l'autorità competente può fissare una durata di validità più breve o più lunga. Durante il periodo di validità della dichiarazione quadro l'impresa comunica all'autorità

competente qualsiasi modifica rilevante delle circostanze che potrebbe cambiare la valutazione delle condizioni di esecuzione delle prestazioni da parte della suddetta autorità. Al termine del periodo l'impresa comunica all'autorità competente tutte le prestazioni svolte.

d) Qual è l'autorità competente?

La Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati (CESP) è responsabile dell'attuazione della legge.

Indirizzo:

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Segreteria di Stato

Divisione sicurezza internazionale

Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati

Effingerstrasse 27

3003 Berna


Tel.: +41 58 46 46988

E-mail: sts.seps@eda.admin.ch

4. Procedura di valutazione della notificazione

La procedura secondo la LPSP si articola grosso modo in due fasi: la procedura di notificazione e la procedura di esame. La procedura di notificazione ha inizio quando l'autorità competente riceve la notificazione da parte dell'impresa. L'autorità esamina la notificazione entro un termine prefissato e comunica all'impresa se intende avviare una procedura di esame. Se non viene avviata la procedura di esame, l'impresa può esercitare l'attività.

Se l'autorità competente ritiene invece necessario effettuare un esame più approfondito, comunica all'impresa l'avvio della procedura. Durante la procedura di esame l'autorità competente raccoglie, tramite assistenza amministrativa e giudiziaria, altre informazioni sull'attività prevista. Al termine della procedura di esame l'autorità decide, in virtù dell'articolo 14 LPSP, se l'impresa può esercitare l'attività. Se non emana un divieto, ne dà comunicazione all'impresa. Se invece intende emanare un divieto, prima di decidere l'autorità accorda all'impresa il diritto di essere sentita.



a) Cosa accade dopo la notificazione da parte dell'impresa?

L'autorità comunica all'impresa, entro quattordici giorni dalla ricezione della notificazione, se l'attività notificata dà adito all'avvio di una procedura di esame (art. 12 LPSP). Se la notificazione è incompleta o non è chiara, l'impresa è invitata a fornire chiarimenti o a presentare ulteriori documenti. In questo caso il termine di 14 giorni decorre a partire dal momento in cui l'impresa ha provveduto a completare la notificazione. L'avvio di una procedura di esame viene comunicato all'impresa, che viene inoltre informata del fatto che la notificazione può essere **revocata senza costi** entro cinque giorni. In questo caso l'attività non può però essere esercitata.

In casi eccezionali l'impresa può argomentare che la prestazione deve essere fornita in una situazione di emergenza, per esempio per evitare rischi per l'incolumità o la vita di terzi. Se sono soddisfatte queste condizioni, l'autorità informa l'impresa, se possibile entro due giorni, sull'eventuale decisione di avviare una procedura di esame (art. 8 LPSP). La decisione relativa all'autorizzazione di una procedura accelerata è di competenza dell'autorità.

L'impresa è tenuta a comunicare senza indugio all'autorità competente qualsiasi **cambiamento delle circostanze intervenuto dalla notificazione dell'attività** (*→ c) La notificazione deve essere fatta una volta sola?*). Inoltre, l'autorità può decidere di avviare una procedura di esame per un'attività che aveva inizialmente autorizzato, se dalla prima comunicazione le circostanze sono cambiate in maniera considerevole o se viene a conoscenza di nuovi fatti (art. 13 cpv. 1 lett. b LPSP).

Questo principio vale sia per un'attività che non è stata oggetto di una procedura di esame secondo l'articolo 13 LPSP (art. 12 LPSP) sia per un'attività ammessa dopo la chiusura di una procedura d'esame e dopo aver trasmesso all'impresa una comunicazione secondo l'articolo 13 capoverso 4.

Per la durata dell'esame della notificazione l'impresa deve di regola astenersi dall'esercizio dell'attività (art. 11 cpv. 1 LPSP) (*→ c). Infrazioni all'obbligo di notificazione o all'obbligo di astenersi (art. 23 LPSP).*

b) In quali casi l'impresa deve mettere in conto una procedura di esame?

L'autorità competente avvia una procedura di esame se esistono indizi secondo cui l'attività notificata può mettere in pericolo la sicurezza interna ed esterna, gli obiettivi di politica estera, la neutralità della Svizzera o il rispetto del diritto internazionale (in particolare dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario; art. 13 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 1 LPSP). L'autorità presta particolare attenzione alle attività in zone di crisi o di conflitto, alle prestazioni che organi o persone potrebbero sfruttare per commettere violazioni dei diritti umani, al sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza estere e alle prestazioni che potrebbero tornare utili a gruppi terroristici o a organizzazioni criminali (*v. anche → III.4.f) In quali casi l'autorità emana un divieto?*).

L'autorità competente avvia una procedura di esame anche se viene a conoscenza di una violazione del diritto svizzero o del diritto internazionale (art. 13 cpv. 1 lett. d LPSP).

Inoltre, avvia una procedura di esame se viene a conoscenza di un'attività che non è stata notificata. In questo caso informa l'impresa dell'avvio della procedura di esame e la invita a prendere posizione entro dieci giorni (art. 13 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPSP).

L'avvio della procedura di esame è notificato all'impresa.

c) Consultazione e decisione del Consiglio federale

Secondo l'articolo 8b OPSP, quando l'autorità responsabile (Segreteria di Stato del DFAE) decide di avviare una procedura d'esame, è tenuta a **consultare la SECO e il DDPS** e ad accordarsi con loro se l'attività notificata è coerente con agli obiettivi della LPSP o se deve essere vietata. Nel quadro della procedura d'esame viene consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione.

Se non è possibile raggiungere un accordo tra la Segreteria di Stato del DFAE, la SECO e il DDPS, spetta al DFAE sottoporre il caso al **Consiglio federale per una decisione**. Se il Consiglio federale giunge alla conclusione che l'attività notificata deve essere vietata, incarica il DFAE di emanare una decisione in tal senso, contro la quale sarà possibile interporre ricorso [art. 47 cpv. 6 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)]. In caso contrario, ossia se il Consiglio federale non vede alcun motivo per vietare una prestazione, ordinerà al DFAE di chiudere la procedura d'esame. La Segreteria di Stato del DFAE comunicherà all'impresa interessata l'esito della procedura d'esame conformemente all'articolo 13 capoverso 4 LPSP.

Nell'ambito della procedura di consultazione, la Segreteria di Stato del DFAE, la SECO e il DDPS devono inoltre stabilire se l'**attività** notificata ha una **grande portata** sul piano della politica estera o di sicurezza della Svizzera. In tal caso, il DFAE è tenuto a sottoporre il caso per decisione **al Consiglio federale**. La competenza decisionale del Consiglio federale in questo caso è giustificata dal peso politico di una tale decisione. È probabile che un'attività abbia una **grande portata** per esempio quando il suo divieto potrebbe avere gravi ripercussioni sulle buone relazioni della Svizzera con uno Stato estero nel quale dovrebbe essere fornita la prestazione di sicurezza privata.

d) Quanto dura la procedura di esame?

La legge prevede un termine di 30 giorni per lo svolgimento della procedura di esame (art. 13 cpv. 4 LPSP). Nelle **situazioni più complesse esso può essere prolungato**. Per la durata della procedura di esame l'impresa deve di regola astenersi dall'esercizio dell'attività (art. 11 cpv. 1 LPSP). Secondo quanto previsto all'articolo 11 capoverso 2 LPSP, l'autorità competente può tuttavia, per la durata della procedura, **autorizzare eccezionalmente** l'esercizio dell'attività se vi è un interesse pubblico o privato preponderante. La decisione in merito spetta all'autorità competente.

e) Quali costi deve sostenere l'impresa?

La procedura di notificazione non genera costi per l'impresa. Vengono riscossi **emolumenti** per la **procedura di esame**, i divieti emanati ai sensi dell'art. 14 della legge ed eventuali controlli (art. 17 LPSP). Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato. In base alla funzione dell'impiegato interessato si applica una tariffa oraria di 150-350 franchi (art. 10 OPSP).

f) In quali casi l'autorità emana un divieto?

L'autorità competente vieta (art. 14 cpv. 1 LPSP) le attività contrarie agli obiettivi della legge esposti all'articolo 1. Nell'ambito dell'esame della proporzionalità essa valuta caso per caso i rischi connessi a un'attività tenendo conto degli obiettivi della legge e della libertà economica.

Secondo l'articolo 1 LPSP (obiettivi) la legge intende contribuire a:

- a) salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;
- b) realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera;
- c) preservare la neutralità svizzera;
- d) garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario.

Sicurezza interna ed esterna.

Ogni attività che possa mettere direttamente in pericolo la sicurezza interna ed esterna della Svizzera sarà vietata. Ciò potrebbe avverarsi qualora una prestazione di sicurezza privata favorisse le attività di organizzazioni criminali internazionali o l'azione di organizzazioni terroristiche o qualora la prestazione favorisse la proliferazione di armi ABC e dei loro vettori (tenendo conto della posizione e degli obblighi della Svizzera in questo settore).

Obiettivi di politica estera.

Gli obiettivi di politica estera della Svizzera sono definiti all'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui il Consiglio federale si adopera per salvaguardare

l'indipendenza e il benessere del Paese, contribuisce ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. L'autorità vieta qualsiasi attività contraria agli obiettivi della politica estera svizzera. Ai fini della salvaguardia dell'indipendenza, l'autorità valuta se l'impresa che notifica l'attività svolge una funzione importante per la Svizzera o se le prestazioni offerte limitano il margine di autonomia della Svizzera quale Stato. Per quanto riguarda la salvaguardia del benessere del Paese, si esamina se l'impresa che notifica l'attività ha un'influenza rilevante sulla prosperità economica in Svizzera, e se vietarne la prestazione le arrecherebbe un notevole danno. Sono considerate incompatibili con gli obiettivi di politica estera della Svizzera le attività che hanno un effetto negativo sui progetti di sviluppo o sull'aiuto umanitario della Confederazione e sono dunque contrarie agli obiettivi di ridurre la povertà nel mondo e aiutare le popolazioni nel bisogno o relativi al rispetto dei diritti umani e alla promozione della democrazia. Nel caso in cui più obiettivi ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 Cost. fossero rilevanti ai fini di una decisione, l'autorità competente effettua la necessaria ponderazione.

Neutralità.

La Svizzera, in quanto Stato neutrale, ha un obbligo di esercitare equità e riserbo nei confronti delle parti implicate in un conflitto armato e di non parteciparvi. Il sostegno a qualsiasi azione che, destabilizzando l'equilibrio delle forze in gioco, portasse pregiudizio a questo dovere di equità e di non partecipazione implicando un appoggio della Svizzera a una parte in conflitto a scapito dell'altra, nuocerebbe gravemente alla neutralità della Svizzera. Ogni prestazione che mina la credibilità della politica di neutralità della Svizzera nella comunità internazionale potrà essere vietata.

Diritto internazionale.

L'impegno della Confederazione sul piano internazionale in favore del rispetto del diritto internazionale pubblico assume forme diverse. Ogni attività contraria ai principi del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e volta a compromettere gli sforzi della Svizzera, sarà giudicata incompatibile con la politica e gli interessi della Svizzera in questo settore. Questo accade per esempio quando vi sono indizi sostanziali che il destinatario o il mandante della prestazione vengono meno a obblighi fondamentali del diritto internazionale, o che violano i diritti umani o il diritto internazionale umanitario e che tra la prestazione da fornire e tale violazione esiste un nesso causale sufficientemente forte (la prestazione ha dato un contributo riconoscibile alla violazione del diritto internazionale umanitario).

L'articolo 14 cpv. 1 lett. a-f LPSP elenca le attività che l'autorità è tenuta a valutare con particolare attenzione per verificare se siano compatibili con gli obiettivi della legge.

L'autorità competente vieta interamente o parzialmente un'attività se l'impresa ha commesso in passato violazioni gravi dei diritti umani, e non ha adottato le misure necessarie per impedire il loro ripetersi, se impiega personale che non ha ricevuto una formazione adeguata per esercitare l'attività prevista o se non osserva le disposizioni del Codice di condotta (art. 14 cpv. 2 LPSP).

La legge vieta le prestazioni in relazione con la partecipazione diretta a ostilità (art. 8 LPSP) o con la commissione di gravi violazioni dei diritti umani (art. 9 LPSP) (→ V. Divieti legali).

g) Un'impresa può opporsi al divieto?

Il divieto, pronunciato in forma di decisione motivata, può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 PA).

IV. ALTRI OBBLIGHI

1. **Adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza**

L'articolo 7 LPSP prevede che tutte le imprese che rientrano nel suo campo di applicazione sono tenute ad aderire al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza. Secondo quanto specificato all'articolo 2 OPSP, si considera che un'impresa abbia aderito al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza se è membro dell'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA) (cfr. riquadro). Sul sito Internet dell'ICoCA (<http://www.icoca.ch/>) sono pubblicate tutte le condizioni e le novità riguardanti l'adesione.

Se l'adesione all'ICoCA non è possibile per ragioni che non sono attribuibili all'impresa, questa deve chiedere all'ICoCA di confermare tale circostanza. In questo caso l'impresa inoltra all'autorità la conferma rilasciata dall'ICoCA invece della prova dell'adesione al Codice di condotta. Nel caso di un'impresa che costituisca, stabilisca, gestisca o diriga un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all'estero, ciò è tuttavia possibile soltanto se l'impresa operativa (costituita, stabilita, gestita, diretta o controllata) ha aderito al Codice di condotta.

Codice di condotta e Associazione del Codice di condotta (ICoCA)

Il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza è stato elaborato attraverso un processo partecipativo che ha visto coinvolti rappresentanti di imprese di sicurezza private, Stati e ONG, ed è stato emanato nel 2010. In una prima fase è stata data la possibilità alle imprese di sottoscrivere il Codice di condotta. Nel 2013 le imprese firmatarie, insieme a Stati e ONG, hanno fondato l'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (International Code of Conduct Association, ICoCA) prevista nel Codice, incaricata di controllare e sorvegliare l'osservanza del Codice.

Il Codice contiene importanti disposizioni sull'uso appropriato della forza da parte di queste imprese nonché il divieto di specifiche pratiche come la tortura, la discriminazione e il traffico di esseri umani. Allo stesso tempo definisce delle linee guida di gestione per garantire che il personale delle imprese di sicurezza private rispetti il Codice, nonché degli standard per il reclutamento e la formazione. A ciò si aggiungono regole relative ai flussi informativi interni e ai meccanismi di controllo aziendali.

Gli organi dell'ICoCA sono l'assemblea generale, il comitato direttivo e la segreteria. L'assemblea generale è composta da tutti i membri dei tre pilastri dell'associazione: imprese di sicurezza private, Stati e ONG. Il comitato direttivo è composto da dodici membri eletti; ogni gruppo ha diritto a quattro membri.

2. «Know your customer» (obbligo di diligenza con adeguata verifica della clientela)

L'impresa è **tenuta a conoscere l'identità del mandante** e del beneficiario della prestazione. Questo obbligo emana dagli articoli 5 e 11 OPSP. Nel quadro delle notificazioni in relazione con prestazioni d'intelligence privata è stata sollevata la questione dell'identità del cliente finale legata al segreto professionale dell'avvocato. Accade infatti di frequente che gli avvocati impieghino le imprese di intelligence privata per conto dei loro clienti (beneficiari della prestazione) e adducano il segreto professionale per non dover rendere nota l'identità di costoro.

L'articolo 11 dell'ordinanza prescrive tuttavia che il fornitore della prestazione sia a conoscenza dell'identità del mandante o del destinatario della prestazione. L'impresa che esercita attività nell'ambito della LPSP è tenuta per legge a documentare le proprie attività. In qualsiasi momento deve essere in grado di fornire all'autorità competente informazioni e documenti sul suo mandato.

Inoltre, l'impresa è **tenuta a comunicare** all'autorità **l'identità** dei suoi mandanti o dei destinatari di una prestazione nel caso si tratti di uno **Stato straniero**, di un'**organizzazione internazionale**, di un **organismo** che si considera un governo, di un organo statale, di un **gruppo** armato organizzato che partecipa a un conflitto armato, di alti rappresentanti di uno Stato straniero, di un'organizzazione internazionale, di dirigenti o alti quadri di un'entità di cui sopra. L'obbligo di notificazione è indipendente dal fatto che queste persone agiscano nell'esercizio delle loro funzioni o come persone private (art. 5 OPSP).

In questo contesto, è quindi importante che le imprese siano consapevoli dei loro obblighi e richiedano la divulgazione dell'identità del cliente finale quando lavorano con un intermediario. In caso contrario l'autorità competente può procedere con l'**apertura di una procedura d'esame**. Ai sensi dell'articolo 11 OPSP l'impresa deve poter fornire in qualsiasi momento alla Segreteria di Stato informazioni e documenti, in particolare sull'identità del mandante, del fornitore e del destinatario della prestazione. L'autorità può inoltre richiedere una copia del contratto stipulato con il mandante. Le imprese che si rifiutano di collaborare sono passibili della pena prevista all'articolo 24 LPSP, ossia una multa fino a 100 000 franchi.

3. Obbligo di collaborare

Le imprese sono tenute a fornire all'autorità competente tutte le informazioni e i documenti necessari all'esame delle attività assoggettate alla presente legge (art. 18 LPSP). Se l'impresa non ottempera a questi obblighi nemmeno su richiesta dell'autorità, quest'ultima può effettuare vari controlli che comprendono l'ispezione dei locali dell'impresa, la consultazione di documenti utili e il sequestro di materiale (art. 19 LPSP). Inoltre, in caso di reiterata violazione dell'obbligo di collaborare può essere avviata un'azione penale per infrazione all'obbligo di collaborare (art. 24 LPSP).

4. Obbligo di conservazione dei documenti

L'impresa è tenuta a documentare la sua attività. Deve essere in grado, in qualsiasi momento, di mettere a disposizione le informazioni e i documenti seguenti:

- a. identità e indirizzo del mandante, del fornitore e del destinatario della prestazione;
- b. copia del contratto concluso con il mandante, compresa la documentazione contrattuale e le relative autorizzazioni;
- c. identità delle persone incaricate dell'esecuzione del contratto;
- d. indicazioni sui mezzi impiegati, in particolare le armi;
- e. giustificativi comprovanti l'adempimento del contratto.

I membri della direzione sono inoltre tenuti a conservare per dieci anni le informazioni e i documenti menzionati. Questo termine non decade con la cessazione dell'attività dell'impresa (art. 11 OPSP).

5. **Obblighi in caso di cessione del contratto a terzi (subappalto)**

I mandati di fornitura di prestazioni possono essere subappaltati da un'impresa assoggettata alla presente legge a un'altra. Se subappalta una prestazione di sicurezza privata, l'impresa deve tuttavia (*→ II.2 Che cosa s'intende con «prestazioni di sicurezza privata»?*) assicurarsi che l'impresa subappaltatrice ottemperi agli stessi obblighi anche se si trova all'estero o che altrimenti non rientri nel campo di applicazione della presente legge. L'impresa subappaltatrice deve inoltre aver aderito al Codice di condotta per i servizi privati di sicurezza (*→ IV.1 Adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza*). «Subappalto» significa che l'impresa cui viene affidato il mandato svolge un'attività per l'impresa subappaltante nel quadro di un rapporto contrattuale, di qualunque natura esso sia e indipendentemente dal fatto che il subappalto avvenga una volta sola o ripetutamente.

Devono essere dichiarate anche le attività dell'impresa subappaltatrice e devono essere fornite tutte le informazioni utili per la valutazione da parte dell'autorità: identità dei responsabili dell'impresa subappaltatrice, attestazione di adesione al Codice di condotta, panoramica delle attività, natura e luogo di esecuzione dell'attività subappaltata e dettagli del personale assunto per la fornitura della prestazione subappaltata.

L'autorità competente può vietare il subappalto se l'impresa subappaltatrice non soddisfa i requisiti (art. 14 cpv. 3 LPSP). Chi infrange il divieto dell'autorità è punito (art. 22 LPSP) (*→ b) Infrazioni a un divieto dell'autorità (art. 22 LPSP)*).

V. DIVIETI LEGALI

Di seguito sono elencate le attività vietate dalla legge.

1. Partecipazione diretta a ostilità (art. 8 LPSP)

La legge vieta la collocazione di personale per la partecipazione diretta a ostilità. La disposizione è così formulata:

Art. 8 Partecipazione diretta a ostilità

¹ È vietato:


- a. reclutare o formare in Svizzera personale per la partecipazione diretta a ostilità all'estero;
- b. collocare o mettere a disposizione dalla Svizzera personale per la partecipazione diretta a ostilità all'estero;
- c. costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera un'impresa che recluta, forma, colloca o mette a disposizione personale per la partecipazione diretta a ostilità all'estero;
- d. controllare dalla Svizzera un'impresa che recluta, forma, colloca o mette a disposizione personale per la partecipazione diretta a ostilità all'estero.

² È vietato partecipare direttamente a ostilità all'estero a chi è domiciliato o ha dimora abituale in Svizzera ed è al servizio di un'impresa assoggettata alla presente legge.

Si presti attenzione al fatto che la disposizione citata, ad eccezione del capoverso 2, non vieta la partecipazione a ostilità in quanto tale, bensì le **attività di supporto dalla Svizzera**. Il capoverso 1 vieta le attività associate al reclutamento, alla formazione, alla collocazione e alla messa a disposizione in Svizzera di personale per la partecipazione diretta a ostilità all'estero (*→ a) Che cosa significa "reclutare" e "formare"? ; → b) Che cosa significa «collocare» e «mettere a disposizione» del personale?*)

Il capoverso 2 vieta inoltre di partecipare direttamente a ostilità all'estero alle persone domiciliate in Svizzera che sono al servizio di un'impresa di sicurezza privata soggetta alla LPSP.

L'articolo 8 LPSP è così graficamente strutturato:



L'arruolamento di uno Svizzero in un esercito straniero è vietato secondo l'art. 94 del Codice penale militare.

a) Cosa s'intende per "ostilità"?

L'articolo 8 LPSP vieta la partecipazione diretta a combattimenti ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli aggiuntivi nonché la collocazione e la formazione di personale impiegato a questo fine.

Per «ostilità» si intendono combattimenti tra parti coinvolte in un conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra.

Il concetto di «conflitti armati» ai sensi delle Convenzioni di Ginevra comprende in linea di principio ogni impiego intenzionale e non consensuale della violenza tra Stati nonché scontri armati gravi o di lunga durata tra Stati e gruppi armati organizzati o anche solo tra gruppi armati. L'esistenza di un conflitto armato non presuppone necessariamente uno stato di guerra riconosciuto dal diritto internazionale o dalle parti belligeranti. Ciò che conta sono le circostanze fattuali.

b) Cosa si intende per «partecipazione diretta a ostilità»?

La nozione di «partecipazione» a ostilità include in linea di principio qualsiasi azione individuale o collettiva tale da, e intesa a, fornire supporto a una delle parti in conflitto facendo in modo di ostacolare o danneggiare militarmente la parte avversa, di ferire o uccidere civili della parte avversa o di distruggere o danneggiare oggetti civili.

La partecipazione a ostilità è «diretta» solo se un'azione (isolata o facente parte di un'operazione collettiva) è la causa diretta dei danni civili o militari provocati. Fornire sostegno indiretto ai combattimenti non è una condizione sufficiente. Non è tuttavia essenziale che si tratti di un'azione indispensabile al mantenimento della capacità bellica o allo svolgimento di operazioni belliche.

Esempi

- ***Combattere per una parte in conflitto implica sempre la partecipazione diretta alle ostilità. Invece, far parte del personale sanitario o religioso delle forze armate di una parte coinvolta in un conflitto non costituisce una partecipazione diretta alle ostilità. La fabbricazione e la fornitura di armi e munizioni sono sì azioni indispensabili ai combattimenti, ma non ne costituiscono parte integrante, a meno che le armi non siano destinate direttamente a una zona di combattimento attiva.***
- ***Provvedere alla manutenzione di sistemi d'arma per una parte in conflitto o formare le forze combattenti della stessa all'uso di detti sistemi costituisce una partecipazione a ostilità "indiretta" rilevante sotto il profilo della neutralità che però, non essendo «diretta», non è vietata dalla legge. Un'interpretazione diversa si imporrebbe soltanto nel caso in cui la manutenzione o la formazione avvenissero in funzione di un preciso combattimento.***
- ***L'identificazione e la segnalazione non armata, in una zona di conflitto, di obiettivi per incursioni aeree di una parte belligerante costituiscono parte integrante delle stesse e di conseguenza rappresentano una partecipazione diretta alle ostilità.***
- ***La guardia di personale militare, oggetti e infrastrutture per difenderli da attacchi criminali non rappresenta in sé una partecipazione diretta alle ostilità. Tuttavia, se i citati oggetti devono essere protetti anche da eventuali attacchi militari, tale funzione va considerata come una partecipazione diretta alle ostilità.***

Riguardo agli obiettivi sanciti dall'articolo 1 LPSP, in particolare alla preservazione della neutralità svizzera e alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, la fornitura di prestazioni a supporto di una parte contro un'altra in un conflitto armato si rivela sempre problematica. La legge vieta già la partecipazione diretta alle ostilità; la partecipazione indiretta, come la manutenzione di sistemi d'arma o la formazione di truppe per una parte in conflitto, viene esaminata con particolare attenzione (Art. 14 cpv. 1 lett. c).

Un aspetto fondamentale è che la legge vieti di partecipare a ostilità a chi è domiciliato o ha dimora abituale in Svizzera ed è al servizio di un'impresa assoggettata alla presente legge (art. 8 cpv. 2 LPSP). È inoltre vietato svolgere attività dalla Svizzera che favoriscono la partecipazione diretta a ostilità attraverso la formazione e il collocamento di personale impiegato a tale scopo (art. 8 cpv. 1 LPSP).

2. Grave violazione dei diritti umani (art. 9 LPSP)


Sono altresì vietate le attività che favoriscono la perpetrazione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo. La disposizione è così formulata:

Art. 9 Grave violazione dei diritti dell'uomo

È vietato:

- a. fornire dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo;
- b. costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo;
- c. controllare dalla Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

L'articolo non colpisce la violazione di diritti dell'uomo in quanto tale, bensì le *attività di supporto svolte in Svizzera o dalla Svizzera*. (→ II.2 Che cosa s'intende con «prestazioni di sicurezza private»?: → II.7 Quando una prestazione fornita in Svizzera è «connessa» con una prestazione di sicurezza privata fornita all'estero?). La commissione diretta di gravi violazioni dei diritti dell'uomo nel quadro di un conflitto armato può essere qualificata crimine di guerra. La partecipazione a tali violazioni può essere perseguita in base alle disposizioni del CP (in particolare agli art. 264b ss. CO), anche se l'atto è stato commesso all'estero. L'articolo 9 LPSP vieta prestazioni di sicurezza che vengono utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo. L'articolo 9 LPSP è graficamente così strutturato:



a) Cosa si intende per «grave violazione dei diritti dell'uomo»?

Un elenco non esaustivo comprende: uccisioni arbitrarie, torture e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, rapimenti, detenzioni arbitrarie, sequestri di persona e repressioni sistematiche della libertà di espressione.

b) Quando è doveroso presumere che le prestazioni di sicurezza siano utilizzate per commettere gravi violazioni dei diritti dell'uomo?

La legge in esame non si riferisce alla diretta commissione di gravi violazioni dei diritti umani da parte delle imprese di sicurezza private all'estero a essa assoggettate, bensì alle prestazioni di sicurezza fornite dalle stesse che è doveroso presumere siano utilizzate dai destinatari all'estero nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti umani. Tra le prestazioni di sicurezza fornite dall'impresa e le gravi violazioni dei diritti commesse dai destinatari deve esistere un

legame causale. Per il fornitore delle prestazioni deve essere sufficientemente palese che, secondo la logica delle cose e la comune esperienza, la prestazione potrebbe essere utilizzata nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti umani. Sufficientemente palese significa che qualsiasi persona ragionevole è tenuta a realizzare che la prestazione di sicurezza è fondamentale per la commissione di gravi violazioni dei diritti umani. Non è invece necessario che da parte dell'impresa vi fosse l'intenzione di violare i diritti umani o che il destinatario delle prestazioni dimostri di commettere gravi violazioni dei diritti dell'uomo: è sufficiente che ciò sia ragionevolmente supponibile in base alle circostanze.

VI. ESECUZIONE E DISPOSIZIONI PENALI

1. Misure esecutive della presente legge

Come spiegato sopra nel terzo capitolo, la presente legge si basa in linea di principio sull'obbligo di notificazione delle imprese interessate. La LPSP accorda tuttavia all'autorità competente varie possibilità per garantire l'esecuzione della legge.

a) Competenze di controllo dell'autorità

L'articolo 19 LPSP autorizza l'autorità competente a eseguire controlli in determinate circostanze. Se l'impresa tenta di influenzare l'autorità competente o non ottempera all'obbligo di collaborare e se tutti i tentativi dell'autorità competente di ottenere le informazioni o i documenti necessari risultano vani, quest'ultima può predisporre controlli. L'articolo 19 capoverso 1 lettere a-c LPSP elenca tre tipi di controlli. L'autorità è autorizzata a ispezionare senza preavviso i locali dell'impresa soggetta al controllo (lett. a) e a consultare i documenti utili (lett. b), vale a dire i documenti necessari all'esame delle attività assoggettate alla legge. Può altresì disporre il sequestro di materiale (lett. c). Inoltre, l'autorità competente può chiedere il supporto di altre autorità federali e di organi di polizia cantonali e comunali.

b) Comminatoria della pena e obbligo di denuncia

L'articolo 27 capoverso 2 LPSP statuisce che l'autorità è tenuta a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Le infrazioni sono descritte negli articoli 21-24 LPSP e comprendono infrazioni ai divieti legali (art. 8 e 9 LPSP), infrazioni a un divieto dell'autorità, infrazioni all'obbligo di notificazione o all'obbligo di astenersi e infrazioni all'obbligo di collaborare (→ VI.3 Sanzioni previste in caso di infrazione). Se stabilisce che sussiste un obbligo di notificazione, l'autorità può richiamare l'impresa a onorare tale obbligo sotto minaccia di una denuncia penale. Lo stesso vale nei casi in cui l'autorità accerta che per valutare l'attività sono necessari ulteriori documenti da parte dell'azienda.

2. Infrazioni commesse nell'azienda (art. 25 LPSP)

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di un'impresa con o senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali dell'articolo 25 LPSP, in combinato disposto con l'articolo 6 della Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA), si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. Inoltre, il direttore dell'impresa, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di neutralizzarne gli effetti, è soggetto alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza. Se il direttore dell'impresa, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è un'impresa con o senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Secondo l'articolo 25 capoverso 2 LPSP in combinato disposto con l'articolo 7 DPA, un'impresa in quanto tale è punibile con una multa se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena. L'articolo 25 capoverso 2 LPSP si applica unicamente in caso di contravvenzione, vale a dire in caso di infrazioni all'obbligo di collaborare (art. 24 LPSP).

3. Sanzioni previste in caso di infrazione

La legge prevede diverse sanzioni per le infrazioni agli obblighi in essa statuiti.

a) Infrazioni ai divieti legali (art. 21 LPSP)

La disposizione penale dell'articolo 21 LPSP attua i divieti di cui agli articoli 8 e 9 LPSP, fissando le pene previste (→ V. Divieti legali). La fattispecie si configura come delitto; le azioni punibili sono passibili di una pena detentiva da sei mesi a tre anni eventualmente associata a una pena pecuniaria che ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere di 3000 franchi, per un totale di 1 080 000 franchi (art. 34 cpv. 1 e 2 CP).

In caso di infrazioni ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LPSP sono punibili non solo le persone che partecipano direttamente a ostilità, bensì anche il capo di un'impresa e tutti i superiori che esercitano attività menzionate nell'articolo 8 capoverso 1 LPSP. L'infrazione di cui al capoverso 1 è commessa intenzionalmente.

Secondo l'articolo 21 capoverso 2 LPSP è punito chi esercita un'attività che si presume sia utilizzata dal destinatario nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo (→ V.2 Grave violazione dei diritti). La violazione di cui al capoverso 2 è commessa intenzionalmente. Anche in questo caso il capo e tutti i responsabili di un'impresa sono punibili se era doveroso da parte loro presumere che il destinatario delle prestazioni di sicurezza le avrebbe utilizzate nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

L'autore è inoltre punibile anche in virtù delle disposizioni contenute nel CP o nel CPM se ha commesso un reato ivi contemplato e se l'illiceità degli atti in questione non è regolamentata nell'articolo 21 LPSP. Per esempio, le prestazioni che implicano una partecipazione a gravi violazioni dei diritti dell'uomo o del diritto internazionale umanitario sono in talune circostanze punibili non soltanto in virtù dell'articolo 21 LPSP, bensì anche in virtù del CP per altre fattispecie di reato in esso configurate, comprese quelle di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter CP (genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra).

b) Infrazioni a un divieto dell'autorità (art. 22 LPSP)

Ai sensi della disposizione penale sancita dall'articolo 22 LPSP, la violazione di un divieto pronunciato dall'autorità in virtù dell'articolo 14 LPSP è punibile con una pena detentiva o pecuniaria (→ f) In quali casi l'autorità emana un divieto?). Spetta all'autorità di perseguimento penale esaminare se l'autore ha infranto il divieto pronunciato dall'autorità competente, vale a dire se ha esercitato totalmente o parzialmente un'attività vietata dall'autorità. Nell'ambito del perseguimento penale l'impresa può dunque appellarsi unicamente al fatto di non aver esercitato

l'attività. Il divieto pronunciato dall'autorità deve invece essere impugnato in un procedimento amministrativo (*→ g) Un'impresa può opporsi al divieto?*).

c) Infrazioni all'obbligo di notificazione o all'obbligo di astenersi (art. 23 LPSP)

In virtù della disposizione penale formulata nell'articolo 23 LPSP, chi viola l'obbligo di notificazione sancito dall'articolo 10 LPSP e chi, durante la procedura di esame, viola l'obbligo di astenersi dall'esercizio di un'attività fissato negli articoli 11 e 39 capoverso 2 LPSP, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se l'autore ha agito per negligenza, è applicata una pena pecuniaria.

d) Infrazioni all'obbligo di collaborare (art. 24 LPSP)

Secondo l'articolo 24 LPSP, è punito con una multa sino a 100 000 franchi chi rifiuta di fornire all'autorità le informazioni, i documenti o l'accesso ai locali e chi fornisce false indicazioni (*→ IV.2 «Know your customer» (obbligo di diligenza con adeguata verifica della clientela)*)

L'impresa è tenuta a conoscere l'identità del mandante e del beneficiario della prestazione. Questo obbligo emana dagli articoli 5 e 11 OPSP. Nel quadro delle notificazioni in relazione con prestazioni d'intelligence privata è stata sollevata la questione dell'identità del cliente finale legata al segreto professionale dell'avvocato. Accade infatti di frequente che gli avvocati impieghino le imprese di intelligence privata per conto dei loro clienti (beneficiari della prestazione) e adducano il segreto professionale per non dover rendere nota l'identità di costoro.

L'articolo 11 dell'ordinanza prescrive tuttavia che il fornitore della prestazione sia a conoscenza dell'identità del mandante o del destinatario della prestazione. L'impresa che esercita attività nell'ambito della LPSP è tenuta per legge a documentare le proprie attività. In qualsiasi momento deve essere in grado di fornire all'autorità competente informazioni e documenti sul suo mandato.

Inoltre, l'impresa è tenuta a comunicare all'autorità l'identità dei suoi mandanti o dei destinatari di una prestazione nel caso si tratti di uno Stato straniero, di un'organizzazione internazionale, di un organismo che si considera un governo, di un organo statale, di un gruppo armato organizzato che partecipa a un conflitto armato, di alti rappresentanti di uno Stato straniero, di un'organizzazione internazionale, di dirigenti o alti quadri di un'entità di cui sopra. L'obbligo di notificazione è indipendente dal fatto che queste persone agiscano nell'esercizio delle loro funzioni o come persone private (art. 5 OPSP).

In questo contesto, è quindi importante che le imprese siano consapevoli dei loro obblighi e richiedano la divulgazione dell'identità del cliente finale quando lavorano con un intermediario. In caso contrario l'autorità competente può procedere con l'apertura di una procedura d'esame. Ai sensi dell'articolo 11 OPSP l'impresa deve poter fornire in qualsiasi momento alla Segreteria di Stato informazioni e documenti, in particolare sull'identità del mandante, del fornitore e del destinatario della prestazione. L'autorità può inoltre richiedere una copia del contratto stipulato con il mandante. Le imprese che si rifiutano di collaborare sono passibili della pena prevista all'articolo 24 LPSP, ossia una multa fino a 100 000 franchi.

Obbligo di collaborare). Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa sino a 40 000 franchi.

e) Scioglimento e liquidazione

Oltre alle pene elencate sopra, l'autorità competente può, in virtù dell'articolo 26 LPSP e conformemente alla legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), ordinare lo scioglimento o la liquidazione di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita se l'attività che essa esercita viola un divieto legale o un divieto dell'autorità. L'autorità non è obbligata ad agire in tal senso. Essa deve esaminare caso per caso se la misura è giustificata e proporzionale. La procedura di fallimento è regolamentata nella LEF. In questi casi l'autorità può inoltre ordinare la liquidazione della sostanza commerciale di un'impresa individuale e, se del caso, la cancellazione dell'iscrizione dal registro di commercio.

LISTA DELLE BASI LEGALI

CG I	Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (RS 0.518.12)
CG II	Convenzione per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (RS 0.518.23)
CG III	Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (RS 0.518.42)
CG IV	Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (RS 0.518.51)
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911 completando il Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni – RS 220)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPM	Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0)
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
DPA	Legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (RS 313.0)
LCB	Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego – RS 946.202)
LFAIE	Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 (RS 211.412.41)
LFMG	Legge federale sul materiale bellico del 13 dicembre 1996 (RS 514.51)
LP	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
LPSP	Legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero del 27 settembre 2013 (RS 935.41)
OBDI	Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici del 3 giugno 2016 (SR 946.202.1)
OSCC	Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari del 17 ottobre 2007 (RS 946.202.21)

OICoM	Ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili del 13 maggio 2015 (RS 946.202.3)
OMB	Ordinanza concernente il materiale bellico del 25 febbraio 1998 (RS 514.511)
OPSP	Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero del 24 giugno 2015 (RS 935.411)
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (RS 172.021)
Protocollo I	Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del giugno 1977 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (RS 0.518.521)
Protocollo II	Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (RS 0.518.522)

COLOPHON

Editore

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Segreteria di Stato

Divisione sicurezza internazionale

Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati

3003 Berna

Sito web

<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/politica-sicurezza/bundesgesetz-ueber-die-im-ausland-erbrachten-privaten-sicherheit.html>

Grafica

Segreteria di Stato, Divisione sicurezza internazionale, Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati, 3003 Berna

Altre versioni linguistiche sono disponibili sul nostro sito web.

Berna, dicembre 2025